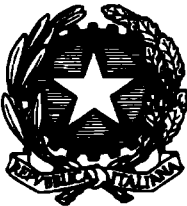


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 aprile 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 2000, n. 6.

Modifiche alla legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, concernente «Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media della provincia di Bolzano» ed altre disposizioni in materia di ordinamento scolastico Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 2000, n. 7.

Nuovo ordinamento del commercio Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 2000, n. 8.

Norme per la tutela della qualità dell'aria Pag. 9

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 2000, n. 1-19/Leg.

Legge regionale 16 aprile 1968, n. 3 - Istituzione del L.A.T.I.F. (Laboratorio tecnologico impianti a fune). Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 3/68 approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 9-96/Leg. del 14 aprile 1977, determinazione nuove tariffe per prove tecniche ed abrogazione delle tariffe approvate con decreto del presidente della giunta provinciale n. 21-65/Leg. del 30 settembre 1997 Pag. 21

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2000, n. 26.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2000, n. 27.

Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, concernenti la nomina dei componenti della giunta regionale, nonché lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del consiglio regionale. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2000, n. 28.

Modificazioni alla legge regionale 2 dicembre 1999, n. 38, concernente: «Norme sul governo del territorio» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2000, n. 29.

Disposizioni in materia di gruppi consiliari di modifica alle leggi regionali 23 luglio 1983, n. 55, 2 maggio 1995, n. 19, 18 marzo 1996, n. 10, 1° luglio 1996, n. 25 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2000, n. 30.

Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni Pag. 24

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 novembre 2000, n.22.

Norme per la prosecuzione dell'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani. Pag. 25

LEGGE 26 novembre 2000, n. 23.

Norme per lo svolgimento di attività di ricerca nel centro siciliano di fisica nucleare di Catania. Modifiche al comma 4, dell'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27. Pag. 25

LEGGE 26 novembre 2000, n. 24.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili Pag. 26

REGIONE TRENTO-ALTO-ADIGE**(Provincia di Bolzano)****LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 2000, n. 6.**

Modifiche alla legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, concernente «Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media della provincia di Bolzano» ed altre disposizioni in materia di ordinamento scolastico.

(Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto-Adige n. 9 del 29 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche agli allegati della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, concernente «Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media della provincia di Bolzano».

1. L'allegato A dell'art. 1, comma 1, della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, è integrato con il programma di insegnamento per la materia inglese di cui all'allegato 1.

2. L'allegato C dell'art. 1, comma 1, della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, è integrato con il programma di esame per la materia inglese di cui all'allegato 2.

3. L'allegato F dell'art. 1, comma 1, della legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, è sostituito con l'orario settimanale delle lezioni di cui al nuovo allegato F.

4. Le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3, vengono applicate facoltativamente nell'anno scolastico 1999-2000 ed obbligatoriamente dall'anno scolastico 2000-2001.

Art. 2.

Stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente

1. Ai fini della realizzazione del principio dell'insegnamento nella madrelingua di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola in lingua tedesca e della scuola in lingua italiana, ad eccezione dei ruoli per l'insegnamento della seconda lingua, è richiesta l'abilitazione nella lingua di insegnamento della rispettiva scuola. Il personale che non sia in possesso dell'abilitazione conseguita nella lingua di insegnamento della rispettiva scuola, deve superare un apposito esame sulla conoscenza della rispettiva lingua di insegnamento. Il contenuto dell'esame, che si riferisce alle particolari esigenze didattico-metodologiche, è stabilito dal competente ufficio scolastico provinciale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, trovano applicazione anche per gli aspiranti ad un incarico a tempo determinato. Gli aspiranti senza abilitazione devono sostenere il predetto esame se non hanno conseguito l'esame di stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado nella lingua di insegnamento della scuola nella quale svolgeranno la loro attività.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

4. Ai ruoli provinciali del personale docente di lingua straniera nelle scuole di ogni ordine e grado possono accedere anche gli aspiranti provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea di madrelingua corrispondente alla lingua straniera da insegnare, purché dimostrino adeguata conoscenza della lingua di insegnamento della scuola di destinazione, da accertarsi davanti ad apposita commissione

istituita presso gli uffici scolastici provinciali. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

5. Il personale docente di seconda lingua, tedesca rispettivamente italiana, della scuola elementare e secondaria è ammesso a partecipare ai concorsi per il personale ispettivo e direttivo delle scuole, rispettivamente, in lingua tedesca o italiana.

6. Sono abrogate le lettere a), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 48 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 48 le parole: «e gli incarichi di cui al comma 1, lettera c)» sono soppresse.

Art. 3.**Mensa scolastica**

1. Se l'orario settimanale supera le trentatre ore, deve essere istituito un servizio di mensa scolastica ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 17 febbraio 2000

DURNWALDER**00R0439****LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 2000, n. 7.****Nuovo ordinamento del commercio.**

(Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto-Adige n. 9 del 29 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Capo I**FINALITÀ, DEFINIZIONI, REQUISITI****Art. 1.****Finalità e definizioni**

1. La presente legge tiene conto della particolare autonomia attribuita alla provincia autonoma di Bolzano dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto-Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Essa disciplina il settore del commercio, tenendo conto della specifica conformazione geomorfologica del territorio provinciale, della ricchezza delle sue risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali, della peculiarità dei numerosi, piccoli insediamenti abitativi rurali e montani. In tale contesto vi è l'esigenza di uno sviluppo equilibrato della rete commerciale nelle sue diverse offerte di servizio, riconoscendo l'importante ruolo socio-economico svolto dalle piccole e medie aziende, che garantiscono una distribuzione capillare e qualificata ai residenti e ai turisti.

2. L'ordinamento del commercio persegue le seguenti finalità:

a) il pluralismo e l'equilibrio tra diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese nonché alla creazione e al decentramento dei posti di lavoro;

b) la tutela della concorrenza, la trasparenza del mercato, lo sviluppo della imprenditorialità, in particolare quella dei giovani imprenditori e delle giovani imprenditrici, e la libera circolazione delle merci;

c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al buon servizio del cliente, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti, nonché all'equità dei prezzi;

d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta.

3. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modifiche, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche;

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modifiche;

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modifiche, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche;

e) agli artigiani di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, nonché agli industriali per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, nonché accessori e ricambi inerenti alla propria attività;

f) ai pescatori ed alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbario, di fungatico e di diritti similari;

g) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

h) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche;

i) all'attività di vendita effettuata all'interno degli spazi espositivi durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni;

j) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

k) all'attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento di manifestazioni culturali e religiose promosse dagli organizzatori all'interno dei locali o dell'area adibita alla manifestazione o nell'immediata zona di accesso, purché riguardi solo articoli inerenti alle manifestazioni;

l) alle aziende di cura e soggiorno, nonché alle associazioni e consorzi turistici iscritti nei relativi elenchi provinciali, se vendono esclusivamente cartine geografiche, cartoline e pubblicazioni a carattere turistico e promozionale;

m) ai centri sociali ed istituzionali che gestiscono laboratori protetti per soggetti portatori di handicap di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, per la vendita dei beni prodotti nel loro ambito;

n) ai coltivatori diretti singoli od associati, ai mezzadri e ai coloni, i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche, nonché agli artigiani di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 43, e successive modifiche, che intendono vendere i loro prodotti, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;

o) all'attività di vendita che si effettua nei mercatini delle pulci, dell'usato e simili, da chiunque organizzati, purché la vendita non riguardi articoli appositamente acquistati e non sia effettuata da imprese esercenti il commercio o di altri tipi. L'iniziativa deve essere comunicata al sindaco competente, e può essere vietata se si oppongono ragioni di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e quiete pubblica e dell'ambiente.

Art. 2.

Requisiti di accesso all'attività

1. Ai sensi della presente legge, l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, come determinati dalla giunta provinciale, fatte salve le tabelle riservate agli impianti di distribuzione di carburante, alle rivendite di generi di monopolio, alle farmacie, ai pubblici esercizi, ai negozi nei campeggi, alle bottiglierie e agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi, che sono determinate dalla giunta provinciale.

2. Per esercitare l'attività commerciale è necessario il possesso di specifici requisiti morali e professionali, questi ultimi solo se l'attività riguarda il settore merceologico alimentare, come individuati nel regolamento di esecuzione della presente legge. È comunque subordinata al possesso di specifici requisiti professionali l'assunzione di apprendisti, nonché la possibilità di ottenere maggiori agevolazioni a sostegno dell'impresa.

Capo II

PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 3.

Programmazione della rete distributiva

1. La giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, definisce gli indirizzi e criteri programmatici per un razionale sviluppo dell'apparato distributivo secondo le finalità di cui all'art. 1, da osservare nella predisposizione entro ulteriori sei mesi degli strumenti di pianificazione comunale e provinciale a carattere vincolante, rispettivamente per le medie e grandi strutture di vendita. Possono essere anche previsti particolari vincoli di natura urbanistica; oltre quelli già posti dalle disposizioni urbanistiche vigenti, quali la disponibilità di parcheggi e di spazi ad uso pubblico e considerati fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento, onde stabilire la compatibilità urbanistica ed ambientale delle diverse strutture di vendita ed individuare le aree nelle quali consentirne l'insediamento.

2. La programmazione della rete distributiva ai sensi del presente articolo nonché l'esame delle istanze di autorizzazione e delle comunicazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7, sono comunque soggette alla disciplina urbanistica provinciale.

3. Per l'emanazione degli indirizzi e criteri, nonché degli strumenti di pianificazione provinciale di cui al presente articolo, la provincia acquisisce il parere del consorzio dei comuni, delle organizzazioni delle imprese di commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori più rappresentative a livello provinciale. Il comune per l'emanazione dei propri strumenti di pianificazione acquisisce il parere delle organizzazioni delle imprese di commercio nonché dei lavoratori dipendenti e dei consumatori più rappresentative a livello locale.

Art. 4.

Piccole strutture di vendita

1. Per piccole strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 100 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti e a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000.

2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite di cui al comma 1, di una piccola struttura di vendita sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a meno che la richiesta contenga errori o lacune o violi la normativa vigente in materia.

Art. 5.

Media strutture di vendita

1. Per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore, ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, e fino a 500 metri quadrati.

2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite massimo di cui al comma 1, di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio, nel rispetto degli indirizzi e criteri programmatori provinciali, degli strumenti di pianificazione comunale adottati sulla base degli indirizzi e dei criteri provinciali, nonché degli strumenti urbanistici comunali.

3. Le domande si intendono accolte se entro sessanta giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego. Tale termine è sospeso per la durata di venti giorni, nel caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte del comune, il quale ha comunque dieci giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per adottare il provvedimento finale.

Art. 6.

Grandi strutture di vendita

1. Per grandi strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati.

2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata, previa delibera della giunta provinciale, dall'assessore provinciale al commercio, nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche, degli strumenti di pianificazione provinciale per le grandi strutture di vendita e degli strumenti urbanistici comunali, sentito il parere del comune competente.

3. Le domande si intendono accolte se entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego.

Art. 7.

Centri commerciali

1. Per centro commerciale si intende un insieme di esercizi commerciali, tra cui di norma è presente almeno una grande struttura di vendita, inserito in un edificio a destinazione specifica, con uso di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Se la somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi raggiunge i limiti previsti per le grandi strutture di vendita, ogni esercizio è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'assessore provinciale al commercio, nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di tutte le disposizioni riguardanti le grandi strutture di vendita.

Art. 8.

Autorizzazione - Concentrazione di esercizi e servizi

1. È vietato esercitare il commercio al dettaglio in base ad autorizzazioni diverse nello stesso locale. È altresì vietato esercitare il commercio al dettaglio con una unica autorizzazione in locali diversi, se non direttamente comunicanti tra loro.

2. I locali destinati alla vendita al dettaglio devono comunque possedere le seguenti caratteristiche:

a) avere accesso diretto da area pubblica o privata, qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in questo ultimo caso dovranno avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica;

b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso, a pubblico esercizio o ad altri usi mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto, anche se dotati di porte di comunicazione interna, non accessibili al pubblico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è possibile svolgere congiuntamente oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, come individuati dalla giunta provinciale.

4. Due o più autorizzazioni possono venire fuse definitivamente in un'unica autorizzazione mediante la concentrazione di presistenti esercizi commerciali. Se la concentrazione comporta la creazione di un esercizio commerciale di ordine superiore, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto di tutte le disposizioni riguardanti la nuova tipologia di esercizio che si intende attivare.

Capo III

OFFERTE DI VENDITE

Art. 9.

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando sono esposti insieme prodotti identici o dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Nei negozi o reparti funzionanti a self-service tutti i prodotti esposti devono essere muniti di cartello indicante il prezzo.

Art. 10

Vendite straordinarie

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni realmente favorevoli di acquisto dei propri prodotti.

2. Sono considerate vendite di liquidazione, quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate in altri negozi, poste in essere unicamente da chi è titolare dell'autorizzazione di commercio al dettaglio e per le piccole strutture di vendita dal titolare dell'esercizio, per la vendita di tutte o di gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel rispettivo magazzino. Chiunque intenda effettuare vendite di liquidazione deve darne comunicazione al comune.

3. Sono considerate vendite di fine stagione quelle forme di vendita durante le quali si mettono in vendita esclusivamente prodotti di carattere stagionale o di moda comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante la stagione o entro un breve periodo di tempo. Le vendite di fine stagione possono effettuarsi solamente in due periodi dell'anno, che sono determinati, per settori merceologici e per zone, dalla camera di commercio. Contro i provvedimenti della camera di commercio è ammesso ricorso da parte delle organizzazioni di categoria alla giunta provinciale, la quale decide con provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso stesso.

4. Per vendite promozionali si intendono quelle particolari forme di vendita, di durata non superiore alle due settimane, a prezzi inferiori a quelli correnti e relative ad un numero limitato di voci merceologiche con le quali l'azienda commerciale si propone di lanciare sul mercato un nuovo prodotto o una nuova marca o di incrementare il proprio giro d'affari suscitando interesse della clientela attraverso la proposta di suggerimenti particolari d'acquisto, quali i prodotti a prezzo scontato, per stimolare l'acquisto di altri prodotti consimili, le confezioni con omaggi e similari. L'azienda commerciale che intende fare la vendita promozionale deve darne preventiva comunicazione almeno dieci giorni prima al comune.

5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto.

6. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo, purché documentati. La vendita sottocosto è consentita unicamente in caso di vendite straordinarie.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al regolamento di esecuzione.

Capo IV

FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 11.

Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso diretto dalla pubblica via.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Art. 12.

Apparecchi automatici

1. La vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, il settore merceologico e l'ubicazione nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

3. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

Art. 13.

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza; se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, e il settore merceologico.

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Se le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio da parte del titolare dell'attività. Inoltre nel corso della trasmissione devono essere irradiate anche l'esatta denominazione dell'impresa e la località dove essa ha la propria sede.

4. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

Art. 14.

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza del possesso di requisiti di cui all'art. 2, e il settore merceologico.

2. L'impresa che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 2 e l'impresa rilascia loro un tesserino di riconoscimento, che deve essere mostrato al consumatore e che deve essere ritirato non appena essi perdono tali requisiti. Anche il titolare dell'impresa deve portare appresso tale tesserino, qualora eserciti personalmente l'attività in loco.

3. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.

Art. 15.

Commercio elettronico

1. Il commercio elettronico deve avere un equilibrato processo di crescita al fine di porlo in rapporto armonico rispetto allo sviluppo delle altre forme di commercio. In ogni caso deve essere garantita la tutela dei consumatori e la riservatezza dei dati.

Capo V

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Art. 16.

Distributori di carburante

1. L'attività inerente l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, compresi quelli installati sulle autostrade e superstrade, nonché quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi di cui l'impresa dispone, è soggetta ad autorizzazione amministrativa.

2. L'autorizzazione all'installazione e al trasferimento in altra località, alla modifica e alla concentrazione di impianti di distribuzione di carburanti nel territorio provinciale è rilasciata dall'assessore provinciale al commercio, sentito il parere del comune, ed è subordinata e suddivisa alla conformità alle direttive emanate dalla giunta provinciale, alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la prevenzione incendi, la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici.

3. Le domande si intendono accolte se entro novanta giorni dalla data del ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego. L'assessore provinciale al commercio può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato.

4. Con regolamento di esecuzione della presente legge sarà disciplinato dettagliatamente questo settore ed in particolare le modalità relative alla presentazione delle istanze, al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione.

Capo VI**COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE****Art. 17.****Definizioni**

1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali ultime il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte. In casi particolari, individuati con il regolamento di esecuzione della presente legge, la disponibilità dell'area può essere dell'operatore commerciale ed il venir meno di tale disponibilità comporta la revoca dell'autorizzazione.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate in uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;

b) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

Art. 18.**Rilascio dell'autorizzazione**

1. Il rilascio dell'autorizzazione per esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 17 è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera a), è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine negli strumenti urbanistici per i mercati rionali o individuate dal comune nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio provinciale.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), abilita anche alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago ed è rilasciata dall'assessore provinciale competente, nel rispetto dei criteri programmatori anche numerici, fissati dalla giunta provinciale.

4. L'autorizzazione è rilasciata, con riferimento ai settori merceologici di cui all'art. 2, a persone fisiche, a cooperative o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

5. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di certi prodotti alimentari, individuati dalla giunta provinciale con la deliberazione che determina i settori merceologici, può abilitare oltre che alla vendita anche alla somministrazione degli stessi, purché sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.

6. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono con cadenza superiore al mese, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui al presente articolo anche provenienti da fuori provincia, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 19.**Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di spazio stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato.

2. L'esercizio dell'attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico. Vanno in ogni caso rispettati i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

3. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori singoli od associati che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal comune, in conformità agli indirizzi della provincia e tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli

strumenti urbanistici. I posteggi, secondo gli usi e le tradizioni locali, possono avere una specifica destinazione merceologica per i settori alimentare, ortofrutta, abbigliamento e non alimentare, che vincolano l'operatore a trattare unicamente tali merceologie. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, compreso il settore dei pubblici esercizi.

4. La concessione del posteggio ha una durata di sei anni ed è rinnovabile. La concessione del posteggio decide per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodo di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare o assistenza a persona convivente invalida o portatrice di grave handicap o a causa di morte del titolare, per un periodo massima di 18 mesi ogni cinque anni. Non è considerata mancato utilizzo l'assenza nei giorni in cui sia eventualmente prevista la facoltatività della presenza e comunque nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, nonché nelle quattro settimane di ferie, suddivise al massimo in due periodi.

5. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri a carico dell'ente revocante. Qualora sia revocata la concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera a), l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.

6. Nessun operatore può utilizzare contemporaneamente nell'ambito della stessa fiera o mercato più di due posteggi al giorno. Nel regolamento di esecuzione potranno essere individuati ulteriori criteri restrittivi, atti a scongiurare qualsiasi forma di monopolio da parte delle società nell'attività di commercio su aree pubbliche.

7. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o delle fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono stabiliti dal comune in conformità agli indirizzi della provincia.

8. L'autorità preposta alla tutela dei beni culturali e ambientali o i regolamenti di polizia urbana individuano le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o può essere consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela dei beni culturali e ambientali, che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.

9. Senza permesso del proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio di cui alla presente legge negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Capo VII**NORME GENERALI E TRANSITORIE****Art. 20.****Orari dei negozi, delle attività di commercio su aree pubbliche e dei distributori di carburante**

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del contratto collettivo di settore e dei criteri emanati dal comune sulla base degli indirizzi deliberati dalla giunta provinciale. Gli indirizzi devono prevedere il riposo domenicale come regola nonché la possibilità di deroghe temporali e per ambiti territoriali. Per gli indirizzi provinciali vanno sentiti i sindacati datoriali e dei lavoratori dipendenti più rappresentativi.

2. Gli orari di apertura e di chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono determinati dalla giunta provinciale, sentito il parere della camera di commercio e delle associazioni di categoria più rappresentative della provincia, tenuto conto del traffico, del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio.

3. I comuni determinano, nel rispetto degli indirizzi provinciali, l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche.

Art. 21.

Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono soggette alla sola comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o al comune al quale è stata inviata la comunicazione nel caso di piccole strutture di vendita. Chi assume la gestione o la proprietà di un esercizio di vendita al dettaglio deve soddisfare i requisiti previsti dalla presente legge e deve documentarne il possesso nella comunicazione all'autorità competente o al comune sull'assunzione dell'esercizio.

2. La concessione decennale del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale o al ramo aziendale, inteso come il complesso di beni connessi con una fra le autorizzazioni di cui il soggetto è titolare.

3. Il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è soggetto alla sola comunicazione alla provincia e all'Ufficio tecnico di finanza, entro quindici giorni. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni.

Art. 22.

Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14 e 16, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 20 e 21, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

3. In caso di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni ed irroga le sanzioni amministrative aumentando fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per le singole sanzioni. Dispone in ogni caso la sospensione immediata delle vendite straordinarie non conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento di esecuzione.

4. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso del soggetto proprietario o gestore nel caso di aeroporti, stazioni e autostrade è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

5. Chiunque viola le prescrizioni di tempo, nonché le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

6. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nei settori merceologici autorizzati o con la somministrazione di prodotti non ammessi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

7. L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nei casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni, può disporre la sospensione dell'autorizzazione per un massimo di trenta giorni o la revoca della stessa e irroga le sanzioni amministrative aumentando fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per le singole sanzioni.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante obblazione. Le somme riscosse sono introitate dal comune.

9. È delegata alla camera di commercio di Bolzano, alla quale pervengono i relativi proventi, la competenza per le sanzioni previste in materia di tenuta del registro delle imprese e in materia di commercio da norme statali e comunitarie, per le quali risulta competente la provincia.

Art. 23.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'apertura è revocata se il titolare:

a) non inizia l'attività di una media o grande struttura di vendita entro un anno dalla data di notifica dell'accoglimento dell'istanza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'art. 2;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta per casi di particolare gravità o recidiva.

2. Il sindaco ordina la chiusura di una piccola struttura di vendita se ricorrono le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 e qualora non siano rispettate le norme urbanistiche.

3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina l'immediata chiusura totale o parziale, nel caso di ampliamento non autorizzato, dell'esercizio di vendita e può disporre la totale o parziale confisca della merce. Il sindaco ordina altresì l'immediata chiusura totale o parziale dell'esercizio di vendita, relativamente alla superficie di vendita attivata su area con destinazione d'uso urbanistica diversa da quella di commercio al dettaglio.

4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dall'avvenuto rilascio e nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, nonché nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'art. 19.

Art. 24.

Cooperativa di garanzia commercio turismo servizi della provincia di Bolzano - Società cooperativa a responsabilità limitata

1. Allo scopo di favorire un razionale sviluppo del settore distributivo e dei pubblici esercizi la provincia è autorizzata ad erogare un contributo finanziario alla «Cooperativa di garanzia commercio turismo servizi della provincia di Bolzano» - Società cooperativa a responsabilità limitata. Il contributo della provincia viene concesso posticipatamente nella misura pari all'ammontare delle quote iscritte e versate dai soci della cooperativa e non può comunque superare la somma di lire 20 milioni annui. Può altresì essere concesso un contributo a titolo di rimborso delle perdite annuali per insolvenze dei soci, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, che non può superare il 60% delle perdite stesse. I fondi eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento non decadono e possono essere utilizzati negli esercizi finanziari successivi entro i limiti previsti dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

2. È sottoposto all'approvazione della giunta provinciale lo statuto della «Cooperativa di garanzia commercio turismo servizi della provincia di Bolzano» - Società cooperativa a responsabilità limitata, e sue eventuali variazioni. I rappresentanti della provincia nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale sono nominati con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 25.

Regolamento di esecuzione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione.

2. Il regolamento potrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

Art. 26.

Disposizioni transitorie e finali

1. A partire dalla data di pubblicazione della delibera della giunta provinciale che determina i settori merceologici di cui all'art. 2, i soggetti titolari di esercizi di commercio al dettaglio che trattano i prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui alla delibera

della giunta provinciale 25 giugno 1990, n. 3758 e successive modifiche, con esclusione delle tabelle riservate agli impianti di distribuzione di carburanti, alle rivendite di generi di monopolio, alle farmacie, ai pubblici esercizi, ai negozi nei campeggi, alle bottiglierie e ad eccezione dei titolari di autorizzazioni per esercizi di vendita nelle zone per insediamenti produttivi, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Essi hanno diritto ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo.

2. Le domande di autorizzazione all'apertura, trasferimento e ampliamento di un esercizio, in corso di istruttoria alla data di pubblicazione della presente legge, sono esaminate ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 e successive modifiche. Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'art. 3, è sospesa la presentazione delle domande di autorizzazioni inerenti esercizi che trattano beni di largo e generale consumo, di cui alla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68.

3. Non è richiesta né la comunicazione, né l'autorizzazione per la vendita di alcuni prodotti, che saranno individuati dalla giunta provinciale, nei distributori di carburante, nelle rivendite di generi di monopolio, nelle farmacie, nelle strutture ricettive, nei pubblici esercizi, nelle sale cinematografiche, nei teatri, nelle piscine, nelle giardinerie ed in eventuali altri esercizi particolari individuati nel regolamento di esecuzione.

4. Fino alla emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, all'attività inerente installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti si applica la legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, con esclusione delle disposizioni relative ai turni festivi. Fino all'approvazione del relativo regolamento di esecuzione, con il quale verranno determinati le località turistiche e i periodi stagionali, rimane salvo il divieto generale di panificazione domenicale per i panettieri.

5. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui alla presente legge, purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del capo VI. Fino alla emanazione del regolamento di esecuzione, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Resta salvo invece il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. La giunta provinciale con la deliberazione che determina i settori merceologici può prevedere la possibilità dell'esercizio congiunto di vendita e somministrazione di alcuni prodotti alimentari.

6. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

7. In provincia di Bolzano le funzioni di vigilanza della commissione di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono svolte dalla camera di commercio, mentre i compiti della commissione di mercato di cui all'art. 7 della stessa legge sono svolti dal consiglio di amministrazione del mercato.

8. Fino all'emanazione, ai sensi dell'art. 8 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, della disciplina provinciale in materia di manifestazioni fieristiche di cui al regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, le manifestazioni a carattere internazionale e nazionale possono essere organizzate esclusivamente da enti fieristici legalmente riconosciuti, quelle a carattere regionale anche da enti pubblici, quelle a carattere locale anche da comitati o associazioni rappresentative dei settori economici interessati, nonché da privati. L'autorizzazione per lo svolgimento delle predette manifestazioni è rilasciata dalla giunta provinciale, la quale approva il calendario annuo delle manifestazioni a carattere regionale e locale.

9. Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale le deliberazioni dell'Ente Fiera Bolzano che impegnano il bilancio dell'ente per più di un'esercizio finanziario, il bilancio preventivo e quello consuntivo.

10. Il comma 25 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

«25. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni, né l'invio di comunicazioni di cui alla presente legge per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di esercizi di commercio al dettaglio in zone di verde agricolo, alpino e bosco. Esercizi di commercio al dettaglio esistenti in tali zone possono continuare ad esercitare l'attività sulla superficie di vendita autorizzata. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione o comunque di cessazione dell'attività di commercio al dettaglio in magazzini di frutta o cantine vinicole, i relativi vani riacquistano destinazione d'uso agricola con esclusione dell'applicabilità del comma 23 del presente articolo».

11. I soggetti titolari di esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, autorizzati ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, possono usufruire dell'indennizzo previsto dall'art. 25, comma 7, del precitato decreto, alle condizioni dallo stesso indicate.

12. Sono abrogate la legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e successive modifiche, la legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2, nonché gli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1. Sono altresì abrogate la legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 14, la legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 6 e la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 11.

13. Al comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, le parole: «farmacie uniche» sono sostituite dalla parola: «farmacie». Il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, è abrogato.

Art. 27.

Disposizione finanziaria

1. La spesa per l'attuazione dell'art. 24 della presente legge trova copertura nella cessazione degli oneri per l'attuazione della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 6, abrogata dall'art. 26, comma 12, della presente legge. Per i relativi interventi di spesa a carico dell'esercizio in corso sono utilizzati gli stanziamenti ancora disponibili sul capitolo di spesa 72120 del bilancio 2000.

Art. 28.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 17 febbraio 2000

Il presidente della giunta provinciale

DURNWALDER

Visto: Il commissario del Governo: SCOZ

00R0440

LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 2000, n. 8.

Norme per la tutela della qualità dell'aria.

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale
della provincia di Bolzano n. 13 del 28 marzo 2000)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

1. La presente legge detta norme per la tutela della qualità dell'aria, nel rispetto dei principi dettati in materia dall'Unione europea, dalla Costituzione e dallo statuto della regione Trentino-Alto Adige, al fine di assicurare la più ampia protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente su tutto il territorio provinciale.

2. La particolare condizione del territorio della provincia di Bolzano, la presenza di bellezze naturali, il transito di veicoli di ogni tipo per fini turistici e commerciali, le problematiche derivanti dall'inquinamento transfrontaliero, i fenomeni della riduzione dell'ozono stratosferico e dell'aumento dell'ozono atmosferico a livello del suolo nonché la necessità di assicurare un armonioso sviluppo economico compatibile con le pressanti esigenze di tutela della salute e dell'ambiente costituiscono la base e lo spirito della presente legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) inquinamento atmosferico: ogni alterazione della normale composizione o del normale stato fisico dell'aria atmosferica dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria e da costituire pertanto pericolo, ovvero pregiudizio, diretto o indiretto, per la salute dell'uomo;

b) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico;

c) impianto: stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali, artigianali, termici, di pubblica utilità, o per attività lavorative di qualunque genere e che possa provocare inquinamento atmosferico. Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature o da operazioni funzionali al ciclo produttivo;

d) impianto esistente: impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore della presente legge;

e) valori limite di qualità dell'aria: limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno;

f) valori guida di qualità dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno, destinati alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente e a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria;

g) valore limite di emissione: la concentrazione e la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato intervallo di tempo, che non devono essere superate;

h) fattore di emissione: la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.

Capo I

IMPIANTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI

Art. 3.

Valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione stabiliti nell'allegato C si applicano ai singoli punti di emissione in atmosfera e si riferiscono alla quantità di effluente gassoso emesso, non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

2. Ove tecnicamente attuabile, le emissioni diffuse devono essere convogliate.

3. I valori limite di emissione espressi in flusso di massa o in concentrazione si riferiscono all'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

4. L'effluente gassoso deve essere espulso in atmosfera in modo che si diluisca direttamente nelle correnti d'aria e in genere lo sbocco dei gas non deve trovarsi ad un'altezza inferiore alla sommità del tetto.

Art. 4.

Approvazione dei progetti

1. La costruzione, l'esercizio o la modifica sostanziale di impianti che rientrano nelle categorie degli allegati A e B sono soggetti ad approvazione da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro, fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

2. Per l'approvazione degli impianti deve essere presentata al sindaco territorialmente competente, unitamente alla domanda di concessione edilizia, la seguente documentazione:

- a) la descrizione dell'impianto;
- b) la descrizione del ciclo produttivo e delle materie prime ed intermedie impiegate;
- c) la descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
- d) l'indicazione della quantità, della qualità e dei punti delle emissioni.

3. Il sindaco, appena ricevuta la domanda di concessione edilizia, richiede un parere sul progetto all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro, la quale si pronuncia entro sessanta giorni. Il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro è vincolante.

4. Avverso il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA di cui all'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

Art. 5.

Autorizzazione degli impianti di cui all'allegato A

1. Almeno quindici giorni prima della messa in esercizio degli impianti di cui all'allegato A, l'impresa presenta all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro la domanda di autorizzazione, corredata da una dichiarazione nella quale si attesti la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere controfirmata da un tecnico iscritto all'albo professionale.

2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio degli impianti, l'impresa comunica all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro i dati relativi alle misurazioni delle emissioni effettuate da un laboratorio indipendente. Le misurazioni devono essere effettuate per un periodo continuativo di tre giorni in condizioni di esercizio normali. La decorrenza di tale periodo deve essere comunicata almeno quarantotto ore prima dell'inizio delle misurazioni all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro.

3. Sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva, devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.

4. Entro novanta giorni dalla messa in esercizio degli impianti, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro accerta la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione del-

l'inquinamento e rilascia l'autorizzazione con la quale stabilisce la quantità e la qualità delle emissioni ammesse, nonché la periodicità e la tipologia dei propri controlli. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, nonché dell'evoluzione della situazione ambientale.

5. In casi di impianti particolarmente complessi può essere concessa una proroga dei termini previsti dai commi 2 e 4.

6. Se sono accertate emissioni superiori ai limiti di emissione, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni entro i limiti prescritti nel termine massimo di novanta giorni.

7. L'impianto è messo fuori esercizio nel caso in cui i limiti di emissione vengano ancora superati una volta decorso il termine di cui al comma 6.

8. L'autorizzazione sostituisce tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.

9. Avverso l'autorizzazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA di cui all'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

Art. 6.

Autorizzazione degli impianti di cui all'allegato B

1. Almeno quindici giorni prima della messa in esercizio degli impianti di cui all'allegato B, l'impresa presenta all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro la domanda di autorizzazione, corredata da una dichiarazione nella quale si attesti la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere controfirmata da un tecnico iscritto all'albo professionale.

2. Entro novanta giorni dalla messa in esercizio degli impianti, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro accerta la regolarità della dichiarazione e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e rilascia l'autorizzazione con la quale stabilisce la quantità e la qualità delle emissioni ammesse, nonché la periodicità e la tipologia dei propri controlli. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, nonché dell'evoluzione della situazione ambientale.

3. Se sono accertate emissioni superiori ai limiti di emissione, l'Agenzia provinciale, per la protezione dell'ambiente e del lavoro prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni entro i limiti prescritti nel termine massimo di novanta giorni.

4. L'impianto è messo fuori esercizio nel caso in cui i limiti di emissione vengano ancora superati una volta decorso il termine di cui al comma 3.

5. L'autorizzazione sostituisce tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.

6. Avverso l'autorizzazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA di cui all'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

Capo II

IMPIANTI TERMICI

Art. 7

Classificazione

1. Gli impianti termici si distinguono in: civili, industriali e promiscui.

2. Per impianti termici civili si intendono quelli aventi le seguenti destinazioni:

- a) riscaldamento di ambienti;
- b) riscaldamento acqua per uso domestico;
- c) servizi di cucina;
- d) servizi igienici, sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
- e) lavanderia e stireria;
- f) forni da pane e forni delle imprese artigiane.

3. Per impianti termici industriali si intendono quelli la cui produzione termica è destinata esclusivamente a processi produttivi o ad attività di qualunque genere non comprese tra quelle specificate al comma 2.

4. Per impianti termici a destinazione promiscua si intendono quelli la cui produzione di energia termica è destinata contemporaneamente ai fini di cui ai commi 2 e 3 e nei quali la quota di energia termica destinata agli impieghi di cui al comma 2 non superi i 250 chilowatt.

5. Qualora in un singolo stabilimento vengano installati uno o più impianti termici a destinazione promiscua e la quota complessiva di energia da essi prodotta e destinata agli impieghi di cui al comma 2 superi i 250 chilowatt, tali impianti sono da considerarsi impianti termici civili.

Art. 8.

Combustibili

1. Salvo quanto previsto nei seguenti commi, nel territorio della provincia di Bolzano è ammesso l'uso dei seguenti combustibili:

- a) combustibili gassosi;
- b) gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2 per cento in peso;
- c) legno non trattato in pezzi con un'umidità massima non superiore al 20 per cento, sotto forma di trucioli, cortecce, brichette prive di leganti e carbone di legna;
- d) biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato del decreto ministeriale 31 dicembre 1993 ed oli vegetali non trattati;
- e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3 per cento in peso, con residuo di carbonio non superiore al 10 per cento in peso e con contenuto complessivo di nichel e vanadio non superiore a 230 parts per million;
- f) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento in peso, con residuo di carbonio non superiore al 15 per cento in peso e con contenuto complessivo di nichel e vanadio non superiore a 2,30 parte per milioni.

2. Gli impianti termici civili aventi le destinazioni di cui all'art. 7, comma 2, anche se installati in complessi industriali, artigianali od in stabilimenti in cui si esercitano attività lavorative di qualunque genere, possono essere alimentati con i combustibili di cui al comma 1, lettere a), b.), c) e d).

3. I nuovi impianti industriali e promiscui con potenza termica non superiore a tre megawatt possono essere alimentati con combustibili di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

4. Per le lavanderie industriali è ammesso l'uso del combustibile di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

5. Negli impianti termici funzionanti con combustibili solidi ad alimentazione automatica ed installati presso aziende in cui avviene la lavorazione del legno, può essere utilizzato oltre ai combustibili di cui al comma 1, lettera c), anche legno di scarto proveniente dalla propria produzione, a condizione che lo stesso non sia stato impregnato a pressione e non contenga composti organoclorurati.

6. L'utilizzo di residui vegetali è ammesso in impianti con potenza termica superiore a 500 chilowatt dotati di alimentazione automatica e di controllo in continuo della concentrazione di monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

7. Nelle fucine è immesso l'impiego di coke metallurgico e di gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e con contenuto, di zolfo fino all'1 per cento.

8. Nelle stufe destinate al riscaldamento di singoli locali è ammesso l'utilizzo di antracite, prodotti antracitosi, agglomerati con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino all'1 per cento.

9. Per motivate e specifiche esigenze di tutela ambientale e della salute dell'uomo, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro può vietare o ammettere l'utilizzo di determinati combustibili nel territorio della provincia di Bolzano.

Capo III**IMMISSIONI****Art. 9.***Valori guida e valori limite di qualità dell'aria*

1. I valori guida ed i valori limite di qualità dell'aria sono stabiliti nell'allegato D.

Art. 10.*Piano d'allarme antinquinamento*

1. Con regolamento di esecuzione viene emanato un piano anti-inquinamento. Condizioni per l'applicazione del piano sono il perdurare di fenomeni meteorologici tendenti ad impedire la dispersione degli inquinanti oppure di condizioni di alta pressione estiva ed il contemporaneo verificarsi del superamento di determinati valori relativi alle immissioni di alcuni inquinanti di riferimento.

2. Inquinanti di riferimento sono il biossido di zolfo, le particelle sospese, il biossido di azoto, il monossido di carbonio e l'ozono.

Art. 11.*Traffico veicolare*

1. Nei casi in cui il transito attraverso la provincia di Bolzano di veicoli che trasportano merci raggiunga soglie di frequenza ed intensità tali da essere incompatibili con le condizioni di sicurezza della circolazione e della mobilità, di tutela dell'ambiente, di difesa della salute pubblica e di protezione dell'ordine pubblico, il presidente della giunta provinciale, sentiti gli assessori alla sanità, ai trasporti, all'industria e all'ambiente, assume con proprio decreto provvedimenti di restrizione temporanea del traffico di veicoli trasportanti merci.

2. I relativi criteri vengono stabiliti nel regolamento di esecuzione.

Capo IV**DISPOSIZIONI PARTICOLARI****Art. 12.***Divieto di eseguire lavori di verniciatura all'aperto*

1. Lavori di verniciatura a spruzzo possono essere eseguiti solo in impianti di verniciatura dotati di idonei sistemi di aspirazione e di abbattimento.

2. Sono esclusi da tale divieto i lavori di realizzazione e manutenzione di edifici ed impianti non smontabili.

Art. 13.*Divieto di combustione di materiale vegetale e di rifiuti all'aperto*

1. È vietata l'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di scarti vegetali, rifiuti o residui di qualsiasi genere o per pulire prati, campi, scarpate e boschi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione nei seguenti casi:

a) combustione di materiale di origine vegetale su terreni ripidi, non percorribili con mezzi motorizzati;

b) combustione di colture colpite da organismi nocivi di tipo infettivo, a condizione che le suddette siano certificate da una dichiarazione rilasciata dal servizio fito-sanitario provinciale presso la Ripartizione 31 - Agricoltura. Tale dichiarazione deve essere esibita al personale di controllo;

c) combustione di materiali di origine vegetale in occasione di esercitazioni pratiche di vigili del fuoco;

d) fuochi da campo, fuochi per graticole ed altri fuochi accesi in occasione di tradizioni ed usanze popolari.

Art. 14.*Trasporto, accumulo, carico e scarico di sostanze polverulenti*

1. Per i lavori di trasporto, accumulo, carico e scarico di sostanze polverulenti si applicano le disposizioni di cui all'allegato C, parte II, punti 20 e 21.

Art. 15.*Sostanze maleodoranti*

1. Per impianti di cui agli allegati A e B, che possono provocare emissioni, maleodoranti, devono essere adottati idonei provvedimenti, tecnicamente attuabili, atti a limitare l'inconveniente.

Art. 16.*Pulizia a secco*

1. Gli impianti per il lavaggio a secco di tessuti e pellami devono funzionare a ciclo chiuso.

Art. 17.*Distributori di carburanti*

1. I vapori e i gas organici espulsi dalle cisterne dei distributori durante il rifornimento di benzine devono essere riconvogliati all'interno delle autocisterne o comunque nei contenitori adibiti al trasporto. Il sistema di recupero dei vapori e gli impianti accessori non possono presentare aperture verso l'esterno né durante le operazioni di travaso né durante il normale funzionamento.

Capo V**VIGILANZA E SANZIONI****Art. 18.***Vigilanza*

1. Il controllo sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari a tal fine autorizzati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro. Per quanto previsto dai capi II, III e IV della presente legge, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo dei comuni. Per i divieti di cui all'art. 13, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo della Ripartizione competente per le foreste e al corpo permanente dei vigili del fuoco.

2. I funzionari incaricati del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.

3. Se nel corso di ispezioni vengono riscontrati valori non conformi ai limiti prescritti dalla presente legge, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro prescrive le misure da attuare entro un termine massimo di novanta giorni, al fine di rientrare nei valori di legge.

4. L'impianto è messo fuori esercizio nel caso in cui i limiti di emissione vengano ancora superati una volta decorso il termine di cui al comma 3.

5. Contro le prescrizioni dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del lavoro è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al comitato VIA di cui all'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

Art. 19.*Sanzioni*

1. La violazione delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo. L'eventuale applicazione, delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale esclude l'applicazione, per gli stessi fatti, delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. Le seguenti violazioni comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:

a) chi, nell'esercizio di un impianto, non rispetta i valori limite di emissione di cui all'art. 3 o chi costruisce un nuovo impianto senza il parere di cui all'art. 4, o chi utilizza un impianto esistente e non presenta la domanda di autorizzazione di cui all'art. 21, comma 1, entro i termini prescritti, soggiace alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

1) per impianti di cui all'allegato A: da L. 25.000.000 a L. 50.000.000;

2) per impianti di cui all'allegato B: da L. 5.000.000 a L. 10.000.000;

b) chi attiva un nuovo impianto di cui all'allegato A e non rispetta i termini e le disposizioni dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, o che non ottempera alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 4, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 15.000.000 a L. 30.000.000;

c) chi attiva un nuovo impianto di cui all'allegato B e non rispetta i termini e le disposizioni dell'art. 6, comma 1, o chi non ottempera alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 2, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 6.000.000;

d) chi impiega, per il funzionamento di un impianto termico, un combustibile non autorizzato ai sensi dell'art. 8 soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1) per impianti con una potenzialità fino a 50 chilowatt: da L. 250.000 a L. 500.000;

2) per impianti con una potenzialità da 50 fino a 300 chilowatt: da L. 1.500.000 a L. 3.000.000;

3) per impianti con una potenzialità di oltre 300 chilowatt: da L. 10.000.000 a L. 20.000.000;

e) chi non rispetta il divieto di cui all'art. 13 soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 a L. 300.000; per chi effettua la combustione di materiali quali gomma, plastica, olii ed in genere rifiuti, la sanzione è da L. 1.500.000 a L. 3.000.000;

f) chi non rispetta i divieti di cui agli articoli 12, 14, 15, 16 e 17, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.500.000 a L. 3.000.000;

g) chi non ottempera alle prescrizioni degli organi di controllo di cui all'art. 18, comma 3, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.500.000 a L. 5.000.000.

Art. 20.

Abrogazione di norme

1. Il titolo I della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è abrogato. L'allegato O della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, rimane in vigore fino all'emanazione del regolamento d'esecuzione della presente legge.

Art. 21.

Norme transitorie

1. Gli impianti di cui agli allegati A e B esistenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e successive modifiche, e quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e autorizzati ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, i quali non rispettano i limiti di emissione di cui all'allegato C, devono essere adeguati. Per detti impianti si deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In ogni caso, gli impianti di cui al comma 1 che già rispettano i limiti di emissione indicati nell'allegato C si considerano autorizzati anche ai sensi della presente legge.

3. Gli impianti esistenti per il lavaggio a secco di tessuti e pellami che non corrispondono alle prescrizioni di cui all'art. 16 devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Norma finale

1. Gli allegati A, B, C e D possono essere adeguati con decreto del presidente della giunta provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Bolzano, 16 marzo 2000

Il presidente della giunta provinciale
DURNWALDER

Visto: il commissario del Governo: Scoz

ALLEGATO A
(Art. 5)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ A INQUINAMENTO ATMOSFERICO RILEVANTE

1. Industria energetica:

a) cokerie;

b) impianti di gassificazione e di liquefazione del carbone;

c) centrali termiche (escluse le centrali nucleari) e altri impianti di combustione con un potere calorifico nominale di oltre 50 MW.

2. Produzione e trasformazione di metalli:

a) impianti di calcinazione e sinterizzazione con una capacità di oltre 1.000 tonnellate di minerali metallici l'anno;

b) impianti integrati di produzione di ghisa e di acciaio grezzo;

c) fonderie di metalli ferrosi aventi impianti di fusione con una capacità complessiva di oltre 5 tonnellate;

d) impianti di produzione e fusione di metalli non ferrosi con una capacità complessiva di oltre una tonnellata per i metalli pesanti o di 0,5 tonnellate per metalli leggeri.

3. Industria dei prodotti minerali:

a) impianti di fabbricazione del cemento e forni rotativi per la produzione della calce;

b) impianti di fabbricazione di fibre di vetro o di fibre minerali artificiali;

c) impianti di fabbricazione di vetro (normale e speciale);

d) impianti di fabbricazione di ceramica a grana grossa e segnatamente di mattoni refrattari, tubi di gres, mattoni per muri e pavimenti nonché, tegole.

4. Industria chimica:

a) impianti chimici per la produzione di olefine, derivati di olefine, monomeri e polimeri;

b) impianti chimici per la fabbricazione di altri prodotti intermedi organici.

5. Smaltimento di rifiuti:

a) impianti di smaltimento di rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento;

b) impianti di trattamento di altri rifiuti solidi e liquidi mediante incenerimento.

6. Industrie varie:

a) impianti per la fabbricazione della pasta di carta con metodi chimici.

ALLEGATO B
(Art. 6)

ELENCO DI ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole.

2) Tipografia, litografia, serigrafia.

3) Produzione di prodotti in vetroresine.

4) Produzione di articoli in gomma e prodotti in materie plastiche.

5) Produzione di mobili, oggetti, imballaggio prodotti semi finiti in materiale a base di legno.

6) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno.

7) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro.

8) Panificazione, pasticceria e affini con più di 5 addetti.

9) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione giornaliera superiore a 50 kg.

10) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini.

11) Sgrassaggio superficiale dei metalli con uso di solventi.

12) Laboratori orafi con fusione di metalli con più di 5 addetti.

13) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche.

14) Utilizzazione di mastici e colle con consumo giornaliero di sostanze collanti superiore a 20 kg.

15) Produzione di sapone e detergenti sintetici per l'igiene e la profumeria con produzione giornaliera superiore a 50 kg.

16) Tempra di metalli con consumo giornaliero di olio superiore a 0,5 kg.

17) Produzione di oggetti in ceramica, terracotta o vetro.

18) Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi, escluse la surgelazione e la refrigerazione, con produzione giornaliera superiore a 1.000 kg.

19) Trasformazione e conservazione di carne, esclusa la surgelazione, con produzione giornaliera superiore a 1.000 kg.

20) Molitura cereali con produzione giornaliera non superiore a 100 kg.

21) Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione giornaliera superiore a 1.500 kg.

22) Pressofusione con utilizzo giornaliero di metalli e leghe superiore a 50 kg.

23) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime superiore a 1.000 kg.

24) Lavorazioni conciari con utilizzo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 50 kg.

25) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici.

26) Produzione di carta, cartone e similari.

27) Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da bitumi o da catrame e prodotti minerali, compresi gli impianti per la preparazione di materiali da costruzione stradali a base di bitume e gli impianti per la pietrisca di catrame.

28) Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o ad uso civile con potenza termica superiore a 3 MW se funzionanti a metano o GPL, superiore a 1 MW se a gasolio e superiore a 0,3 MW se funzionanti ad olio combustibile o combustibili solidi.

29) Impianti di affumicazione industriali ed artigianali.

30) Impianti di essiccazione di prodotti minerali con produzione giornaliera superiore a 1.500 kg.

31) Impianti di raffreddamento ad ammoniaca con una quantità di ammoniaca superiore a 75 kg.

32) Autoparcheggi in locali chiusi con più di 70 posti macchina.

33) Impianti di depurazione acque, impianti di compostaggio, impianti di lavorazione scarti di macelleria e simili.

34) Crematori.

35) Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con una potenza termica superiore a un megawatt se alimentati a metano o GPL e una potenza termica superiore a 0,5 megawatt: se alimentati a benzina o gasolio.

ALLEGATO C
(Art. 3)

Parte I

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

1. Sostanze ritenute cancerogene, teratogene e mutagene.

I valori limite di emissione sono:

CLASSE I

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,5 g/h: 0,1 mg/m³.

CLASSE II

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 5 g/h: 1,0 mg/m³.

CLASSE III

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 25 g/h: 5,0 mg/m³.

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;

in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di classe II vanno sommate le quantità di sostanze di classe I e alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, al fine del rispetto del limite in concentrazione:

in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

CLASSE I

Asbesto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite, tremolite).

Benzo(a)pirene.

Berillio e suoi composti.

Dibenzo(a, h)antracene.

2-naftilammina e suoi sali.

Benzo(a)antracene.

Benzo(b)fluorantene.

Benzo(j)fluorantene.

Benzo(k)fluorantene.

Dibenzo(a, h)acridina.

Dibenzo(a, j)acridina.

Dibenzo(a, e)pirene.

Dibenzo(a, h)pirene.

Dibenzo(a, j)pirene.

Dibenzo(a, l)pirene.

Dimetilnitrosoammina.

5-nitroacenaftene.

2-nitronaftalene.

1-metil-3 nitro-I-nitroso-guanidina.

CLASSE II

Arsenico e suoi composti.

Cromo (IV) e suoi composti.

Cobalto e suoi composti.

3,3'-diclorobenzidina e suoi sali.

Dimetilsolfato.

Nichel e suoi composti.

4-aminobifenile e suoi sali.

Benzidina e suoi sali.

4,4'-metilen bis (2 cloro-anilina) e suoi sali.

Dietilsolfato.

3,3'-dimetilbenzina e suoi sali.

Esametilsfosforotriamide.

2 metilaziridina.

Metil ONN azossimetile-acetato.

Sulfate.

Dimetilcarbamoilcloruro.

3,3' dimetossibenzidina e suoi sali.

CLASSE III

Acilonitrile.

Benzene.

1,3-butadiene.

1 -cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina).

1,2-dibromoetano.

1,2-epossipropano.

1,2-dicloroetano.

Vinile cloruro.

1,3 dicloro-2-propanolo.

Clorometil (metil)etere.

N,N-dimetilidrazina.

Idrazina.

Ossido di etilene.

Etilentiourea.

2-nitropropano.

Bis-clorometiletere.

3-propanolide.

1,3-propansultone.

Stirene ossido.

Acetaldeide.

Benzilcloruro.

Carbonio tetracloruro.

Tetracloroetilene.

Triclorometano.

2. Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate.

I valori limite di emissione sono:

CLASSE I

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,02 mg/h: 0,1 ng/m³.

CLASSE II

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,5 g/h: 0,5 mg/m³.

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate.

CLASSE I

Polidorodiossine e policlorodibenzofurani.

Le concentrazioni ed i flussi di massa di questa classe vengono espressi in «diossina equivalente» secondo i fattori di equivalenza indicati in tabella.

Il valore limite di emissione è 0,1 ng/m³. Tale valore si riferisce alla somma delle concentrazioni delle diossine e dei dibenzofurani sotto indicati, rilevati nell'affluente gassoso, moltiplicate per i rispettivi fattori di equivalenza.

Fattori di equivalenza

2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzodiossine (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzodiossine (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8	Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Heptaclorodibenzodiossine (HpCDD)	0,1
	Octaclorodibenzodiossine (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzofurane (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8	Pentaclorodibenzofurane (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzofurane (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8	Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 5, 7, 8	Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Heptaclorodibenzofurane (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	Heptaclorodibenzofurane (HpCDF)	0,01
	Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

CLASSE II

Policlorobifenili.

Policlorotrifenili.

Policloronafaleni.

3. Sostanze inorganiche prevalentemente sotto forma di polvere.

I valori limite di emissione sono:

CLASSE I

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 1 g/h - 0,1 mg/m³.

CLASSE II

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 5 g/h - 1,0 mg/m³.

CLASSE III

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 25 g/h - 5,0 mg/m³.

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;

in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze della classe II vanno sommate le quantità di sostanze della classe I e alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, al fine del rispetto del limite in concentrazione:

in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Ove non indicato diversamente, devono essere considerate anche le eventuali quantità di sostanze presenti nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore.

CLASSE I

Cadmio e suoi composti.

Mercurio e suoi composti.

Tallio e suoi composti.

CLASSE II

Selenio e suoi composti.

Tellurio e suoi composti.

CLASSE III

Alluminio e suoi composti.

Antimonio e suoi composti cianuri (come CN).

Cromo (III) e suoi composti.

Manganese e suoi composti.

Palladio e suoi composti.

Piombo e suoi composti.

Platino e suoi composti,

Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espresso come SiO_2 .

Rame e suoi composti.

Rodio e suoi composti.

Stagno e suoi composti.

Vanadio e suoi composti.

Zinco e suoi composti.

4. *Sostanze inorganiche prevalentemente sotto forma di gas o vapore.*

I valori limite di emissione sono:

CLASSE I

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 10 g/h - 1,0 mg/m³.

CLASSE II

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 50 g/h - 5,0 mg/m³.

CLASSE III

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,3 kg/h - 30 mg/m³.

CLASSE IV

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 2 kg/h - 50 mg/m³.

CLASSE V

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 5 kg/h - 509 mg/m³.

Sia i flussi di massa che i valori limite di emissione si riferiscono alle singole sostanze o famiglie di sostanze.

CLASSE I

Clorocianuro.

Fosfina.

Fosgene.

CLASSE II

Acido cianidrico.

Bromo e composti, espressi come acido bromidrico.

Cloro.

Fuoro e composti, espressi come acido fluoridrico.

Idrogeno solforato.

CLASSE III

Ammoniaca.

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi il clorocianuro e il fosgene, espressi come acido cloridrico.

CLASSE IV

Biossido di azoto e triossido di zolfo non derivanti da processi di combustione.

CLASSE V

Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di azoto.

Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo.

5. *Sostanze organiche sotto forma di gas vapori o polveri.*

I valori limite di emissione sono:

CLASSE I

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 125 g/h - 5 mg/m³.

CLASSE II

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 100 g/h - 20 mg/m³.

CLASSE III

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 2 kg/h - 50 mg/m³.

CLASSE IV

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 3 kg/h - 150 mg/m.

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;

in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe vanno sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite in concentrazione:

in caso di presenza di più sostanze di, classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Per le sostanze organiche sotto forma di polvere devono comunque essere rispettate anche le condizioni contenute nel punto 6 (polveri totali).

CLASSE I

Anisidina.

Butilmercaptano.

Cloropirrina.

Diazometano.

Dicloroacetilene.

Dinitrobenzeni.

Dinitrocresoli.

Esaclorobutadiene.

Esaclorociclopentadiene.

Esafuoroacetone.

Etere diglicidilico.

Etilacrilato.

Etilenimina.

Etilmercaptano.

Isocianati organici, espressi come acido isocianico.

Metilacrilato.

Nitroglicerina.

Perclorometilmercaptano.

1,4-diossano.

Formaldeide.

Diclorometano.

Tricloroetilene.

Disolfuro di carbonio.

N,N-dimetilformammide.

CLASSE II

Acido cloroacetico.

Acido formico.

Acido tioglicolico.

Acido tricloroacetico.

Anidride ftalica.

Anidride maleica.

Anilina.

Bifenile.

Butilacrilato.

Butilammina.

Canfora.

Carbonio tetrabromuro.

Cicloesilammina.

Cloroacetaldeide.

Cresoli.

Crotonaldeide.

1,2-dibutilaminoetanolo.

Dibutilfosfato.

O-diclorobenzene.

1,1-dicloroetilene.

2,2-dicloroetilene.

Diclorofenoli.

Dietilammina.
 Difetilammina.
 Dilisopropilammina.
 Dimetilammina.
 Etilammina.
 Etanolammina.
 2-etossietanolo.
 2-etossietilacetato.
 Fenolo.
 Ftalati organici espressi come acido ftalico.
 2-furaldeide (furfurolo).
 Iodoformio.
 Isoforone.
 Isopropilammina.
 Metilacrilonitrile.
 Metilammina.
 Metilbromuro.
 Metilanilina.
 Metilcloruro.
 1-metil-n-butilbromuro.
 2-metil-n-butilbromuro.
 3-metil-n-butilbromuro.
 Metil-2-cianoacrilato.
 Alfametilstirene.
 Betametilstirene.
 Trans-betametilstirene.
 2-metossietanolo.
 2-metossietanolo acetato.
 Nitroetano.
 Nitrometano.
 Nitrotolueni.
 1-nitropropano.
 Piretro.
 Piridina.
 Piomboalchili.
 2-propenale.
 1,1,2,2-tetracloroetano.
 Tetranitrometano.
 m-toluidina.
 p-toluidina.
 Tributilfosfato.
 Triclorofenoli.
 Tricloroetilene.
 Triclorometano.
 Trietilammina.
 Trimetilammina.
 Trimetilfosfina.
 Vinilbromuro.
 Xilenoli (escluso 2,4-xilenolo).

CLASSE III

Acido acrilico.
 Acetonitrile.
 Acido propionico.
 Acido acetico.
 Alcool isobutilico.
 Alcool sec-butilico.
 Alcool ter-butilico.
 Alcool metilico.
 Butirraldeide.
 p-ter-butiltoluene.
 2-butossietanolo.
 Caprolattame.

Cicloesanone.
 Ciclopentadiene.
 Clorobenzene.
 2-cloro-1,3-butadiene.
 o-clorostirene.
 o-clorotoluene.
 p-clorotoluene.
 Cumene.
 Diacetonafool.
 1,4-diclorobenzene.
 1,1-dicloroetano.
 Dicloropropano (tutti gli isomeri).
 Dietanolammina.
 Dietilformammide.
 Diisobutilchetone.
 N,N-dimetilacetammide.
 Dipropilchetone.
 Esametilendiammina.
 n-esano.
 Etilamilchetone.
 Etilbenzene.
 Etilbutilchetone.
 Etilenglicole.
 Isobutilglicidil etero.
 2-isopropossietanolo.
 Metilmetacrilato.
 Metilamilchetone.
 o-metilcicloesanone.
 Metilcloroformio.
 Metilformiato.
 Metilisobutilchetone.
 Metilisobutilcarbinolo.
 Naftalene.
 Propilenglicole.
 Propilenglicolemonometil etero.
 Propionaldeide.
 Tetraidrofurano.
 Trimetilbenzeni.
 n-veratraldeide.
 Vinilacetato.
 Viniltolueni.
 2,4-xilenolo.
 Toluene.
 Xileni.

CLASSE VI

Acetone.
 Alcool etilico.
 Alcool isopropilico.
 Alcool propilico.
 Benzoato di metile.
 Butano.
 Cicloesane.
 Cicloesano.
 Clorobromometano.
 Clorodifluorometano.
 Cloropentafluoroetano.
 Cloropentano.
 Dibutiletere.
 1,2-dibromo-1,1-difluoroetano.
 Diclorofluorometano.
 1,2 dicloro 1,1,2,2 tetrafluoroetano.
 Dietilchetone.

Dietiletere.
 Difluorodibromometano.
 Diisopropiletere.
 Dimetiletere.
 Eptano.
 2-esilacetato.
 Etere isopropilico.
 Etilacetato.
 Etilformiato.
 iso-butilacetato.
 Iso-propilacetato.
 Isoamilacetato.
 Metilacetato.
 Metilacetilene.
 Metilcicloesano.
 Metiletilchetone.
 Metilisopropilchetone.
 n-butilacetato.
 N-metilpirrolidone.
 n-propilacetato.
 Pentano.
 Pinene.
 Stirene.
 1,1,1,2-tetracloro-2,2 difluoroetano.
 1,1,2 tricloro-1,2,2-trifluoroetano.
 Triclorofluorometano.
 Trifluorobromometano.
 Trifluorometano.

6. Polveri totali.

I valori limite di emissione sono:

Se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h - 30 mg/m³.

Se il flusso di massa è pari o superiore a 0,1 kg/h ed inferiore a 0,5 kg/h - 75 mg/m³.

Il valore limite di emissione per polveri di legno è di 10 mg/m³.

Parte II

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI IMPIANTI

1. Impianti di combustione con potenza termica inferiore a 50 MW.

1. Il presente comma si applica agli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 50 MW destinati alla produzione di energia. In particolare il paragrafo non si applica ai seguenti impianti:

a) impianti termici civili ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della presente legge;

b) impianti di post-combustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione che non sia gestito come impianto indipendente di combustione.

2. Gli impianti termici con una potenza termica superiore a 1 megawatt devono essere dotati dei seguenti apparecchi indicatori:

a) un termometro indicatore della temperatura alla base del camino;

b) un analizzatore per la misura automatica e continua della concentrazione del biossido di carbonio o dell'ossigeno.

1.1 Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

Se il combustibile utilizzato è legno, residui di legno o paglia, i valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 13%; negli altri casi i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.

POLVERI.

Per gli impianti di potenza termica uguale o superiore a 3 MW il valore di emissione è 20 mg/m³.

Per gli impianti di potenza termica inferiore a 3 MW il valore di emissione è 70 mg/m³.

SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI.

Il valore limite di emissione è 50 mg/m³, espresso come carbonio organico totale.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore limite di emissione è 500 mg/m³.

MONOSSIDO DI CARBONIO.

Il valore limite di emissione è 150 mg/m³.

1.2 Impianti alimentati a combustibili liquidi.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

POLVERI.

Per gli impianti di potenza termica uguale o superiore a 5 MW il valore limite di emissione è 60 mg/m³.

Per gli impianti di potenza termica inferiore a 5 MW il valore limite di emissione è di 80 mg/m³.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore limite di emissione è 400 mg/m³.

Nel caso di utilizzo di gasolio il valore limite di emissione è 150 mg/m³.

OSSIDI DI ZOLFO.

Il valore limite di emissione è 1.700 mg/m³.

MONOSSIDO DI CARBONIO.

Il valore limite di emissione è 100 mg/m³.

INDICE DI FUMOSITÀ.

Nel caso di utilizzo di gasolio l'indice di fumosità non può superare il valore 1 della scala Bacharach.

Nel caso di utilizzo di olii combustibili l'indice di fumosità non può superare il valore 2 della scala Bacharach. Durante la fase di avviamento l'indice di fumosità può raggiungere, per un periodo non superiore a 3 minuti, il valore 3 della scala Bacharach.

La determinazione dell'opacità va fatta attenendosi alla norma DIN 51402.

1.3 Impianti alimentati a combustibili gassosi.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

POLVERI.

Il valore limite di emissione è 5 mg/m³.

Il valore limite di emissione per le polveri si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore limite di emissione è 120 mg/m³.

Se il combustibile utilizzato è un gas di processo contenente composti dell'azoto, non si applica alcun valore limite di emissione: le emissioni devono comunque essere ridotte il più possibile.

OSSIDI DI ZOLFO.

Il valore limite di emissione è 35 mg/m³.

Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

MONOSSIDO DI CARBONIO.

Il valore limite di emissione è 100 mg/m³.

2. Motori fissi a combustione interna.

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

POLVERI.

Il valore limite di emissione per le polveri è 100 mg/m³.

MONOSSIDO DI CARBONIO.

Il valore limite di emissione per il monossido di carbonio è 650 mg/m³.

OSSIDI DI AZOTO.

I valori limite di emissione per gli ossidi di azoto sono:

- a) per i motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW 2.000 mg/m³;
- b) per i motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW 4.000 mg/m³;
- c) per gli altri motori a due o quattro tempi 500 mg/m³.

Non si applicano valori limite di emissione ai gruppi elettrogeni d'emergenza ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza.

3. Turbine a gas fisse.

Per turbine a gas fisse possono essere utilizzati solo combustibili gassosi.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

MONOSSIDO DI CARBONIO.

Il valore limite di emissione è 100 mg/m³.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore limite di emissione è 100 mg/m³ per turbine di potenza elettrica uguale o superiore a 50 MW.

Per turbine di potenza elettrica inferiore a 50 MW il valore limite di emissione è 150 mg/m³.

Per le turbine a gas con rendimento superiore al 30% i valori limite di emissione sono calcolati aumentando i valori limite di 5 mg/m³ per ciascun punto di rendimento superiore a 30.

Per le turbine funzionanti meno di 2.200 ore annue il valore limite di emissione è 250 mg/m³.

4. Impianti per la produzione di piastrelle in ceramica.**FLUORO E SUOI COMPOSTI.**

Il valore limite di emissione dai forni è 10 mg/m³.

POLVERI.

Il valore limite di emissione dagli essiccatori è 75 mg/m³.

OSSIDI DI AZOTO.

Il valore limite di emissione è 1.500 mg/m³.

5. Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da bitumi o da catrami e prodotti minerali; compresi gli impianti per la preparazione di materiali da costruzione stradali a base di bitume e gli impianti per la produzione di pietrisco di catrame.**GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.**

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

POLVERI.

Il valore limite di emissione per l'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore a tamburo e dal miscelatore è 20 mg/m³.

OSSIDI DI ZOLFO.

Il valore limite di emissione è 1.200 mg/m³.

6. Impianti di zincatura a caldo.

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

POLVERI.

Il valore limite di emissione è 15 mg/m³.

COMPOSTI GASSOSI DEL CLORO.

Il valore limite di emissione per i composti gassosi del cloro, espressi come acido cloridrico, è 10 mg/m³.

AMMONIACA ED AMMONIO IN FASE GASSOSA.

Il valore limite di emissione è 30 mg/m³.

7. Impianti per la produzione d'acciaio per mezzo di convertitori; forni ad arco elettrico e forni di fusione sotto vuoto.**POLVERI.**

L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile, convogliato ad un impianto di abbattimento.

I valori limite di emissione sono:

- forni ad arco 10 mg/m³;
- forni ad induzione 10 mg/m³.

MONOSSIDO DI CARBONIO.

Negli impianti per la fusione, ad eccezione dei forni ad arco, e nei convertitori l'effluente gassoso deve essere riutilizzato, per quanto possibile, o combusto.

8. Impianti di trattamento di superfici metalliche con uso di acido nitrico.**OSSIDI DI AZOTO.**

Per gli impianti di decapaggio funzionanti in continuo il valore limite di emissione è 1.500 mg/m³.

9. Impianti per la produzione di ferro-leghe mediante processi elettrolitici o pirometallurgici.**POLVERI.**

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

Il valore limite di emissione è 10 mg/m³.

10. Impianti per la produzione primaria di metalli non ferrosi.**POLVERI.**

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

Il valore limite di emissione è 10 mg/m³.

OSSIDI DI ZOLFO.

Il valore limite di emissione è: se il flusso di massa supera 5 kg/h 800 mg/m³.

11. Impianti per la produzione di alluminio.**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E OPERATIVE.**

I forni elettrolitici devono essere chiusi; le dimensioni dell'apertura del forno devono essere quelle minime indispensabili per il funzionamento e il meccanismo di apertura deve essere, per quanto possibile, automatizzato.

POLVERI.

Il valore limite di emissione per i forni elettrolitici è 30 mg/m³.

Se all'effluente gassoso dei forni elettrolitici è aggiunta l'aria di ventilazione dei locali di elettrolisi, il fattore di emissione è 5 kg/t di alluminio prodotto, come media giornaliera.

FLUORO.

Il valore limite di emissione dei composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come acido fluoridrico, è 1 mg/m³.

Se all'effluente gassoso dei forni elettrolitici è aggiunta l'aria di ventilazione dei locali di elettrolisi, il fattore di emissione è 0,5 kg/t di alluminio prodotto, come media giornaliera.

2. Impianti per la fusione dell'alluminio.**POLVERI.**

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

Il valore limite di emissione è: se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,5 kg/h - 20 mg/m³.

CLORO.

Per i forni di affinazione (impianti di clorazione) il valore di emissione è 3 mg/m^3 .

SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI.

Il valore limite di emissione delle sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale, è 50 mg/m^3 .

13. Impianti per la seconda fusione degli altri metalli non ferrosi e delle loro leghe.**POLVERI.**

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

I valori limite di emissione sono:

per gli impianti per seconda fusione del piombo o delle sue leghe 10 mg/m^3 ;

per gli altri impianti se il flusso di massa è superiore a $0,2 \text{ kg/h}$ - 20 mg/m^3 .

RAME E SUOI COMPOSTI.

Per i forni a tino, durante la fusione del rame elettrolitico, il valore limite di emissione è 10 mg/m^3 .

SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI.

Il valore limite di emissione delle sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale, è 50 mg/m^3 .

14. Impianti per la produzione di principi attivi antiparassitari e per la formulazione di preparati antiparassitari.**POLVERI.**

Il valore limite di emissione è 5 mg/m^3 .

15. Impianti per la produzione di polivinile cloruro (PVC).

I tenori residui in cloruro di vinile (VCM) nel polimero devono essere ridotti al massimo e in particolar modo nella zona di passaggio dal sistema chiuso a quello aperto; il tenore residuo è:

PVC in massa 10 mg VCM/kg PVC ;

Omopolimeri in sospensione $100 \text{ mg VCM/kg PVC}$;

Copolimeri in sospensione $400 \text{ mg VCM/kg PVC}$;

PVC in microsospensione e emulsione di PVC $1500 \text{ mg VCM/kg PVC}$.

Il valore limite di emissione dell'effluente gassoso è 5 mg/m^3 .

Al fine di ridurre ulteriormente la concentrazione di cloruro di vinile nell'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore questo dovrà, per quanto possibile, essere utilizzato come comburente in un impianto di combustione.

L'effluente gassoso contenente polveri deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento. Il valore limite di emissione è 5 mg/m^3 .

16. Impianti per la verniciatura in serie delle carrozzerie degli autoveicoli e componenti degli stessi, escluse le carrozzerie degli autobus.**EMISSIONI DI SOLVENTI ORGANICI DALL'IMPIANTO CONSIDERATO NEL SUO INSIEME, COMPRESI I TRATTAMENTI PRELIMINARI.**

I valori limite di emissione, espressi in grammi di solvente per metro quadrato di manufatto trattato, sono:

a) vernici a due strati 120 g/m^2 ;

b) altre vernici 60 g/m^2 .

ZONE D'APPLICAZIONE DELLE VERNICI.

I valori limite di emissione della parte I, punto 5, classi III e IV, non si applicano per l'aria di ventilazione delle cabine di verniciatura.

ESSICCATORI.

Il valore limite di emissione per le sostanze organiche, espresse come carbonio totale, è 30 mg/m^3 . Nel caso in cui l'effluente gassoso sia convogliato ad un impianto di combustione, il valore limite di emissione deve essere rispettato anche in presenza di condizioni di esercizio sfavorevoli.

POLVERI.

Il valore limite di emissione è 3 mg/m^3 .

17. Verniciatura in serie del legno.

Il valore limite di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata, è 40 g/m^2 .

POLVERI.

Il valore limite di emissione è 10 mg/m^3 .

18. Altri impianti di verniciatura.**POLVERI (PARTICELLE DI VERNICI).**

Il valore limite di emissione è 3 mg/m^3 .

SOLVENTI ORGANICI.

Nei prodotti per la verniciatura utilizzati nei settori produttivi il contenuto in peso dei solventi organici non può superare il 10%. Da questa limitazione sono esclusi i seguenti solventi organici: etanolo, isopropanolo ed acetone.

L'utilizzo nei settori produttivi di prodotti per il trattamento di superfici che hanno un contenuto di solventi organici superiore al 10% è ammesso se:

a) per mezzo di un idoneo impianto di abbattimento viene garantita un'emissione di sostanze organiche minore o perlomeno uguale a quella che si originerebbe con l'utilizzo di prodotti con un contenuto di solventi minore al 10%;

b) il flusso di massa dei solventi in uscita non supera i 250 kg all'anno nelle carrozzerie e 600 kg all'anno negli altri impianti di verniciatura. Se si dovessero avvertire odori in zone abitative, può essere prescritto un idoneo impianto di abbattimento per il contenimento degli stessi.

19. Impianti di affumicazione.**CARBONIO ORGANICO TOTALE.**

Se il flusso di massa è superiore a $0,05 \text{ kg/h}$ il valore limite di emissione è di 50 mg/m^3 .

La diluizione dell'effluente gassoso per ridurre la concentrazione di inquinanti non è ammessa.

20. Trasporto, carico e scarico di sostanze polverulenti.

1. Per il trasporto di sostanze polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione.

2. Per il carico e lo scarico dei prodotti polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e depolverazione nei seguenti punti:

a) punti fissi, dove avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;

b) sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;

c) canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;

d) convogliatori aspiranti.

3. Se la captazione delle emissioni contenenti polveri non è possibile:

a) si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta;

b) nei tubi di scarico deve essere mantenuta al minimo la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante deflettori oscillanti.

4. Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverazione.

5. La pavimentazione delle strade percorse dai mezzi di trasporto deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri.

21. Magazzinaggio di materiali polverulenti.

Per il magazzinaggio di materiali polverulenti devono essere prese in considerazione, ad esempio, le seguenti misure:

- a) stoccaggio in silos;
- b) copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi;
- c) copertura della superficie, ad esempio con stuoie o manti erbosi;
- d) costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
- e) provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità sulla superficie del suolo.

22. Inceneritori di rifiuti.**GRANDEZZE DI RIFERIMENTO.**

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi dell'11%.

Gli impianti devono essere costruiti in modo tale che:

1) nessuna media giornaliera superi i seguenti valori limite di emissione:

- a) polveri totali: 10 mg/m³;
- b) sostanze organiche espresse come carbonio totale: 10 mg/m³;
- c) composti inorganici gassosi del cloro, espressi come acido cloridrico: 10 mg/m³;
- d) composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come acido fluoridrico: 1 mg/m³;
- e) biossido e triossido di zolfo, espressi come biossido di zolfo: 50 mg/m³;
- f) monossido e biossido di azoto, espressi come biossido di azoto: 0,2 g/m³;

2) nessuna media semioraria superi i seguenti valori limite di emissione:

- a) polveri totali: 30 mg/m³;
- b) sostanze organiche espresse come carbonio totale: 20 mg/m³;
- c) composti inorganici gassosi del cloro, espressi come acido cloridrico: 60 mg/m³;
- d) composti inorganici gassosi del fluoro espressi come acido fluoridrico: 4 mg/m³;
- e) biossido e triossido di zolfo, espressi come biossido di zolfo: 0,2 g/m³;
- f) monossido e biossido di azoto, espressi come biossido di azoto: 0,4 g/m³;

3) nessuna media riferita al periodo di campionamento superi i seguenti valori limite di emissione:

- a):
Cadmio e i suoi composti, espressi come Cd;
Tallio e i suoi composti, espressi come Tl,
totale 0,05 mg/m³;
- b):
Mercurio e i suoi composti, espressi come Hg; 0,05 mg/m³;
- c):
Antimonio e i suoi composti, espressi come Sb;
Arsenico e i suoi composti, espressi come As;
Piombo e i suoi composti, espressi come Pb;
Cromo e i suoi composti, espressi come Cr;
Cobalto e i suoi composti, espressi come Co;
Rame e i suoi composti, espressi come Cu;
Manganese e i suoi composti, espressi come Mn;

Nichel e i suoi composti, espressi come Ni;
Vanadio e i suoi composti, espressi come V;
Stagno e i suoi composti, espressi come Sn,

totale 0,5 mg/m³;

4) nessuna media riferita al tempo di campionamento superi il valore limite di 0,1 ng/m³, espresso come somma delle diossine e dei furani contenuti nella seguente tabella.

Tale valore si riferisce alla somma delle concentrazioni delle diossine e dei dibenzofurani sottoindicati moltiplicate per i rispettivi fattori di equivalenza.

Fattori di equivalenza

2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzodiossine (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzodiossine (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8	Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Heptaclorodibenzodiossine (HpCDD)	0,01
	Octaclorodibenzodiossine (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzofurane (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8	Pentaclorodibenzofurane (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzofurane (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8	Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 5, 7, 8	Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Heptachlorodibenzofuran (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	Heptachlorodibenzofuran (HpCDF)	0,01
	Octachlorodibenzofuran (OCDF)	0,001

23. Crematori.**SOSTANZE ORGANICHE.**

Il valore limite di emissione delle sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale, è 20 mg/m³.

MONOSSIDO DI CARBONIO.

Il valore limite di emissione è di 50 mg/m³.

POLVERI.

Il valore limite di emissione è di 10 mg/m³.

24. Torrefazione del caffè.**CARBONIO ORGANICO TOTALE.**

Il valore limite di emissione è di 50 mg/m³.

25. Gallerie stradali.

Le gallerie stradali devono essere dotate di sistemi di areazione e di ricambio dell'aria. La concentrazione massima di ossido di carbonio non deve superare 100 parts per million. Nel caso di gallerie praticate anche da pedoni il limite è di 30 parts per million.

26. Parcheggi chiusi.

Gli autoparcheggi realizzati in locali chiusi devono essere dotati di sistemi di ventilazione in modo tale che in nessun caso la concentrazione di ossido di carbonio superi il valore di 50 parts per million.

ALLEGATO D
(Art. 9)

LIMITI DI IMMISSIONE

Valori limite per la qualità dell'aria.

Inquinanti	Valore limite di immissione
Biossido di zolfo	Mediana concentrazioni medie di 24 ore nell'arco di un anno (1° aprile-31 marzo): 80 µg/m³ 98° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di un anno (1° aprile-31 marzo) 250 µg/m³ Mediana concentrazioni medie di 24 ore rilevate durante l'inverno (1° ottobre-31 marzo): 130 µg/m³
Biossido di azoto	98° percentile delle concentrazioni medie di un'ora rilevate durante l'anno (1° gennaio-31 dicembre): 200 µg/m³
Particelle sospese	Media aritmetica di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di un anno 150 µg/m³ 95° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di un anno: 300 µg/m³
Monossido di carbonio	Concentrazione media di 8 ore: 10 mg/m³ Concentrazione media di 1 ora: 40 g/m³
Ozono	Concentrazione media di 1 ora da non raggiungere più di una volta al mese: 200 µg/m³
Piombo	Media aritmetica delle concentrazioni medie di 64 ore rilevate in un anno: 2 µg/m³
Fluoro	Media delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in un mese: 10 µg/m³

VALORI GUIDA DI QUALITÀ DELL'ARIA

Inquinanti	Valore limite di immissione
Biossido di zolfo	Mediana concentrazioni medie di 24 ore nell'arco di un anno (1° aprile-31 marzo): 40 µg/m³ Valore medio delle 24 ore (00-24 h): 100 µg/m³
Biossido di azoto	50° percentile delle concentrazioni medie di un'ora rilevate durante l'anno (1° gennaio-31 dicembre): 50 µg/m³ 98° percentile delle concentrazioni medie di un'ora rilevate durante l'anno (1° gennaio-31 dicembre): 135 µg/m³
Particelle sospese	Media aritmetica di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di un anno (1° aprile-31 marzo) 40 µg/m³ Valore medio di 24 ore (00-24 h): 100 µg/m³
Benzene	Media annuale: fino al 31 dicembre 1998: 15 µg/m³ dal 1° gennaio 1999: 10 µg/m³
PM10	Media annuale: 40 µg/m³
Benzo(A)pirene	Media annuale: 1 ng/m³

00R0671

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 2000, n. 1-19/Leg.

Legge regionale 16 aprile 1968, n. 3 - Istituzione del L.A.T.I.F. (Laboratorio tecnologico impianti a fune). Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 3/68 approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 9-96/Leg. del 14 aprile 1977, determinazione nuove tariffe per prove tecniche ed abrogazione delle tariffe approvate con decreto del presidente della giunta provinciale n. 21-65/Leg. del 30 settembre 1997.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 11 del 14 marzo 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

Decreta:

1. Di approvare le nuove tariffe per le prestazioni inerenti le prove tecniche effettuate dal L.A.T.I.F. (Laboratorio tecnologico impianti a fune), per conto terzi, secondo le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I 1999, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, in sostituzione delle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I 1997 allegatye al precedente decreto del presidente della giunta provinciale n. 21-65/Leg. del 30 settembre 1997.

2. Di stabilire che le nuove tariffe di cui sopra saranno applicate a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Di stabilire che le tariffe vengono aggiornate con periodicità annuale, sulla base dell'evoluzione dei costi relativi alle prestazioni svolte per conto terzi, tenuto conto anche delle tariffe praticate dalla concorrenza e, in mancanza, con l'indice ISTAT.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 17 gennaio 2000

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000, registro 1, foglio 2.

(Omissis).

00R0441

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2000, n. 26.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 9 settembre 2000)

(Omissis).

01R0134

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2000, n. 27.

Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, concernenti la nomina dei componenti della giunta regionale, nonché lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del consiglio regionale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 9 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Oggetto**

1. La presente legge detta norme in materia di nomina, revoca e decadenza degli assessori regionali, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni», nonché di stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del consiglio regionale.

Art. 2.**Nomina, decadenza e revoca degli assessori regionali**

1. Il presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina gli assessori e fra questi un vice-presidente, nei limiti previsti dall'art. 20, primo comma, dello statuto, scegliendoli tra consiglieri regionali e tra cittadini che godano dell'elettorato passivo e che non si trovino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

2. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata nei confronti di un assessore una delle condizioni ostative di cui al comma 1, il presidente della Regione invita l'interessato a rimuovere tale condizione entro dieci giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica.

3. Il presidente della Regione può revocare gli assessori nominati ai sensi del comma 1.

4. La nomina, la dichiarazione di decadenza e la revoca degli assessori sono effettuate con decreto, che è trasmesso al presidente del consiglio regionale ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Art. 3.**Stato giuridico degli assessori non componenti del consiglio regionale**

1. Agli assessori non componenti del consiglio regionale si applicano, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui restano membri della giunta regionale, le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa, la pubblicizzazione della situazione patrimoniale e, in generale, lo stato giuridico degli assessori consiglieri regionali, in quanto compatibili.

2. Agli assessori di cui al comma 1 sono estese, dalla data della nomina e fino alla cessazione dalla carica, le disposizioni in materia di indennità, di trattamento di missione, di rimborsi spese e di assicurazione previste per gli assessori consiglieri regionali dalla legge regionale 29 gennaio 1991, n. 5 e dalle disposizioni di cui alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e successive modifiche, con l'esclusione del rimborso spese di cui all'art. 8 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

Art. 4.**Disposizioni finanziarie**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2000:

a) capitolo n. 11101, che assume la seguente nuova denominazione: «Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai consiglieri regionali ed agli assessori non componenti del consiglio regionale (legge 6 dicembre 1973, n. 853); liquidazione indennità fine mandato dei consiglieri regionali non rieletti e degli assessori non componenti del consiglio regionale (legge regionale 2 maggio 1995, n. 19); pagamento premi di assicurazione dei consiglieri regionali e degli assessori non componenti del consiglio regionale (legge regionale 29 gennaio 1991, n. 5, legge regionale 9 gennaio 1996, n. 3)»;

b) capitolo n. 11114, che assume la seguente nuova denominazione: «Spesa per la liquidazione degli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali e degli ex assessori non componenti del consiglio regionale e loro aventi causa (legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni; legge regionale 2 maggio 1995, n. 19; legge regionale 9 gennaio 1996, n. 3)».

Art. 5.**Dichiarazione d'urgenza**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 settembre 2000.

STORACE**01R0135****LEGGE REGIONALE 4 settembre 2000, n. 28.**

Modificazioni alla legge regionale 2 dicembre 1999, n. 38, concernente: «Norme sul governo del territorio».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 9 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38

1. Al comma 3 dell'art. 55 della legge regionale n. 38/1999 le parole: «53, comma 3», sono sostituite dalle seguenti: «52, comma 3».

Art. 2.

Modificazioni aggiuntive all'art. 65 della legge regionale n. 38/1999

1. Dopo l'art. 65 della legge regionale n. 38/1999 è inserito il seguente:

«Art. 65-bis (Disposizioni transitorie per le zone agricole). — 1. Ai fini degli adempimenti comunali di cui all'art. 52, la giunta regionale, entro il 15 dicembre 2000, con propria deliberazione, detta appositi criteri ed indirizzi per la definizione delle diverse aree produttive del Lazio.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. della deliberazione di cui al comma 1, i comuni provvedono ad indicare l'unità aziendale ottimale e l'unità aziendale minima ai sensi dell'art. 52, comma 3.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, in deroga a quanto disposto nell'art. 51, comma 2, alle zone agricole definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti continuano ad applicarsi le disposizioni previste negli strumenti stessi. Decorso il termine suddetto alle zone agricole definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 66 della legge regionale n. 38 del 1999

1. Il comma 1 dell'art. 66 della legge regionale n. 38 del 1999 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti da accordi di programma, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti adottati dai comuni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro diciotto mesi, per i comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti, ferma restando, comunque, l'applicazione delle procedure di pubblicità previste dall'art. 49, comma 2, per le varianti che costituiscono oggetto di accordo di programma. I comuni interessati possono comunque, previa comunicazione alla Regione, adottare gli strumenti urbanistici di cui al presente comma con i contenuti e secondo le modalità previste dalla presente legge per il PUCG e per i PUOC.».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 settembre 2000

STORACE

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2000, n. 29.

Disposizioni in materia di gruppi consiliari di modifica alle leggi regionali 23 luglio 1983, n. 55, 2 maggio 1995, n. 19, 18 marzo 1996, n. 10, 1° luglio 1996, n. 25.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 9 settembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 55/1983

1. L'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Il contributo mensile a carico del bilancio del consiglio regionale per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari erogato ai sensi dell'art. 17 dello statuto è determinato:

“a) da una quota fissa di L. 2.500.000 per ciascun gruppo, qualunque sia la consistenza numerica;

b) da una quota variabile pari a L. 1.200.000 per ciascun consigliere regionale facente parte del gruppo consiliare”.

2. L'art. 2 della legge regionale n. 55/1983 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. È assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo mensile per le spese di aggiornamento studio e documentazione compresa l'acquisizione di consulenze qualificate e le collaborazioni professionali di esperti nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all'elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del consiglio regionale.

2. Il contributo di cui ai commi 1 è quantificato nella seguente misura:

a) L. 2 milioni per gruppi composti da un consigliere;

b) L. 2 milioni 200 mila per gruppi composti da due o tre consiglieri;

c) L. 2 milioni 500 mila per gruppi composti da un minimo di quattro ad un massimo di dieci consiglieri;

d) L. 2 milioni 800 mila per gruppi composti da oltre dieci consiglieri.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 19/1995

1. Al comma 1 dell'art. 12, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, così come modificato dall'art. 87, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, le parole: «previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al dieci per cento della trattenuta di cui all'art. 3.» sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 10/1996

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1996, n. 43, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La detrazione di cui al comma 1 non si applica nel caso di assenza per malattia documentata da certificazione medica, nonché nel caso di sostituzione del consigliere regionale nelle sedute delle commissioni consiliari di appartenenza e di altro organismo consiliare».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 25/1996

1. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. I gruppi consiliari, per lo svolgimento della propria attività di aggiornamento, studio e documentazione, nonché per la diffusione della conoscenza dell'attività dei gruppi stessi possono avvalersi di un'ulteriore unità di personale esterno aggiuntiva rispetto a quella prevista dal comma 4.

4-ter. I gruppi consiliari composti da oltre nove consiglieri possono avvalersi di un'altra unità aggiuntiva rispetto a quella prevista dal comma 4-bis.

4-quater. Con deliberazione della giunta regionale possono essere istituite le segreterie tecniche del presidente della giunta regionale e degli assessori composte, rispettivamente, da quattro e due unità i cui componenti possono essere scelti fra dipendenti regionali, comandati od esterni all'amministrazione. Analogamente può essere istituita la segreteria tecnica del presidente del consiglio regionale.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato presuntivamente 1 miliardo annuo, rientra nello stanziamento del capitolo 14109 del bilancio di previsione della Regione relativo all'esercizio finanziario 2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 settembre 2000

STORACE

01R0137

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2000, n. 30.

Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 36 del 30 dicembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge ha come finalità:

a) il riconoscimento del diritto per le piccole derivazioni di cui all'art. 2, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

b) la proroga della durata delle utenze di acqua pubblica relative alle piccole derivazioni, di cui all'art. 6.

Art. 2.

*Ambito di applicazione
e procedure per il riconoscimento di utenze*

1. Ai proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, captavano acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi dell'art. 1 della legge n. 36/1994, per una portata inferiore o uguale a 20 l/s che presentino apposita domanda, entro il 31 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 23, comma 6-bis del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, è riconosciuto il diritto di utilizzare e derivare le acque stesse, secondo le procedure, le modalità e nei limiti previsti negli articoli 3, 4 e 5.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le denunce dei pozzi presentate entro il 31 dicembre 2000, ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, della legge 30 aprile 1999, n. 136, della legge 17 agosto 1999, n. 290 e dell'art. 23, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 258/2000, dalle quali risultino le condizioni di cui allo stesso comma 1, equivalgono a domanda di concessione.

3. Restano ferme, per le ipotesi non rientranti nel presente articolo, le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3.

*Individuazione delle aree a regime idraulico
ed idrogeologico alterato*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità di bacino territorialmente competente provvede ad individuare le aree in cui risulti alterato il regime idraulico ed idrogeologico.

Art. 4.

Parere dell'autorità di bacino

1. Le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere le domande di cui all'art. 2, comma 1, e le denunce dei pozzi di cui all'art. 2, comma 2, all'autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunica, anche sulla base dell'individuazione delle aree di cui all'art. 3, il proprio parere alle amministrazioni stesse, in merito ad eventuali alterazioni o gravi danni al regime idraulico e idrogeologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende reso in senso favorevole.

Art. 5.

*Riconoscimento o diniego del diritto di derivazione
ed uso della risorsa*

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni competenti, tenuto conto del parere espresso, ai sensi dell'art. 4, dell'autorità di bacino, provvedono:

a) ad individuare, con atto ricognitivo che tiene luogo dell'atto formale di concessione, gli utenti che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 2, commi 1 e 2, ai quali è riconosciuto il diritto, per dieci anni, di utilizzare e derivare, nei limiti di portata indicati nella domanda o nella denuncia dei pozzi o dentro limiti inferiori indicati nell'atto ricognitivo stesso qualora venga rilevato che la derivazione in atto alteri il regime idraulico ed idrogeologico, acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi dell'art. 1 della legge n. 36/1994;

b) a negare il riconoscimento del diritto di cui alla lettera a) nei casi in cui venga rilevato che la derivazione in atto provochi gravi danni al regime idraulico ed idrogeologico e ad ordinare la sospensione della derivazione stessa e dell'uso della risorsa, nonché ad adottare gli ulteriori atti previsti dalla normativa vigente.

2. L'atto ricognitivo di cui al comma 1, lettera a), è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 6.*Proroga di concessioni*

1. È prorogata al 31 dicembre 2010 la durata delle utenze di acqua pubblica relative alle piccole derivazioni, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano scadute e non siano state rinnovate, ovvero non abbiano formato oggetto di apposita domanda di rinnovo già respinta, o che, comunque, non siano state dichiarate decadute dal diritto di derivare acqua pubblica.

2. Le amministrazioni provinciali, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad individuare, con atto ricognitivo che tiene luogo dell'atto formale di concessione, gli utenti che rientrano nella fattispecie di cui al comma 1.

3. L'atto ricognitivo di cui al comma 2 è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° dicembre 2000

STORACE

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 novembre 2000.

01R0138

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 novembre 2000, n. 22.

Norme per la prosecuzione dell'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 52 del 17 novembre 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. Allo scopo di effettuare l'individuazione dei beni di cui all'art. 5 delle norme di attuazione dello statuto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, nonché al fine di meglio tutelare il proprio patrimonio culturale di cui alla legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, e di aggiornare e gestire i dati raccolti diffondendone la conoscenza, la Regione Sicilia, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, prosegue l'azione sistematica di censimento e catalogazione dei beni culturali, da realizzare anche con sistemi informatici.

Art. 2.*Proroga di contratti per l'attività di catalogazione*

1. I contratti stipulati dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con il personale in atto utilizzato ai sensi delle leggi regionali 27 aprile 1999, n. 8, 27 aprile 1999, n. 9 e 19 agosto 1999, n. 18, art. 17, sono prorogati, a decorrere dal mese di novembre 2000, per una durata non superiore a 24 mesi, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il settore e con l'obbligo per l'amministrazione di effettuare verifica periodica dell'attività intrapresa.

Art. 3.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto)

Art. 4.*Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 4.250 milioni per gli oneri conseguenti alla stipula dei contratti, cap. 38377.

2. Per l'esercizio finanziario 2001 è autorizzata la spesa di L. 29.750 milioni di cui:

a) L. 26.250 milioni per la stipula dei contratti;

b) L. 2.000 milioni per acquisto apparecchiature informatiche, cap. 38376;

c) L. 1.500 milioni per spese di gestione connesse all'attività di catalogazione, cap. 38378.

3. Per l'esercizio finanziario 2002 è autorizzata la spesa di L. 27.750 milioni di cui:

a) L. 24.750 milioni per la stipula dei contratti;

b) L. 1.500 milioni per acquisto di apparecchiature informatiche;

c) L. 1.500 milioni per spese di gestione connesse all'attività di catalogazione.

4. All'onere di L. 4.250 milioni di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257, codice 1019 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

5. Gli oneri di L. 29.750 milioni per l'esercizio finanziario 2001 e di L. 27.750 milioni per l'esercizio finanziario 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 novembre 2000.

*Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione: LEANZA*

01R0045

LEGGE 26 novembre 2000, n. 23.

Norme per lo svolgimento di attività di ricerca nel centro siciliano di fisica nucleare di Catania. Modifiche al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del 28 novembre 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'università degli studi di Catania è autorizzata a intestarsi il contratto a tempo indeterminato stipulato ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come

integrato dall'art. 1 della legge regionale 1^o marzo 1995, n. 12, che disciplina il rapporto di lavoro per lo svolgimento di attività di ricerca nel Centro siciliano di fisica nucleare di Catania.

2. All'università degli studi di Catania spettano le somme relative agli oneri del contratto di cui al comma 1 ed alla stessa fanno carico gli obblighi stabiliti nei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge regionale 1^o marzo 1995, n. 12.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 26 novembre 2000

LEANZA

01R0046

LEGGE 26 novembre 2000, n. 24.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del 28 novembre 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI UTILIZZATI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI E NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 1.

Collaborazione coordinata e continuativa

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione può concedere alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti arti e professioni che instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i predetti soggetti per un periodo non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. L'aiuto previsto si intende subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'art. 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo dell'Unione europea.

3. Con successivo specifico provvedimento legislativo si provvederà ad autorizzare le spese di cui al presente articolo.

Art. 2.

Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall'amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 60 milioni di lire ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore a cui trova applicazione il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così come recepito dalla presente legge, impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata l'occupazione per sessanta mesi attraverso i contratti di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con un compenso mensile non inferiore a L. 1.300.000. Nei casi in cui il soggetto promotore sia l'amministrazione regionale, l'assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la predetta misura.

2. Il contributo, con le medesime percentuali di cui al comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, può essere concesso agli enti che stipulano contratti di diritto privato di durata triennale con i soggetti prioritari di cui alla medesima legge regionale n. 85 del 1995. Il contributo di cui al presente comma per ogni contratto di diritto privato è ripartito in tre esercizi finanziari in quote di pari importo.

3. Al fine di consentire la costituzione di società miste promosse dagli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la società Italia lavoro S.p.A. o altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione aventi medesime finalità di stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 ai sopradetti enti utilizzatori per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato destinatario delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2.

4. Al fine di facilitare la costituzione delle società miste di cui al comma 3, agli enti locali che promuovono dette società possono essere concessi contributi dall'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione sulla base di criteri approvati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della conferenza Regione-autonomie locali. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di L. 5.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

5. La selezione dei lavoratori destinatari della misura di cui al comma 1 è operata dagli enti sulla scorta dei criteri stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego, in conformità agli indirizzi adottati dai competenti organi dello Stato conferendo priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.

6. La corresponsione del contributo di cui al comma 1 comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dalla vigente normativa per i lavoratori destinatari delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, con esclusione delle riserve, delle precedenze e delle priorità previste per l'accesso ai pubblici impieghi.

7. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare le misure di cui ai commi 1 e 3 rivolte a lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili dall'amministrazione regionale, ancorché i predetti lavoratori siano stati impegnati in iniziative finanziate con il fondo nazionale per l'occupazione.

8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 e al comma 2 sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2001, rispettivamente un limite di impegno quinquennale di L. 14.000 milioni ed un limite di impegno triennale di L. 6.000 milioni. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

Art. 3.

*Articolo omissso in quanto impugnato
dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto*

Art. 4.

*Norme di recepimento di disposizioni dello Stato
in materia di lavori socialmente utili*

1. Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, nell'art. 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, e nell'art. 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, continuano a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

2. Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano le disposizioni statali così come integrate dal comma 1. Alla concessione dei benefici provvedono gli enti promotori o utilizzatori assumendo a carico dei propri bilanci la spesa occorrente. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere i benefici di cui al presente comma in favore dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del lavoro.

3. Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi e l'occupazione stabile nel tempo dei soggetti impegnati nei progetti, le disposizioni statali che derogano alle procedure di evidenza pubblica previste per i soggetti ricadenti nell'ambito del regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, così come disciplinato dal comma 1, trovano applicazione anche ai lavoratori impegnati in progetti del piano straordinario di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e nei piani di inserimento professionale di tipo «a» di cui all'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, purché già approvati dalla commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000, data di approvazione della presente legge.

4. Per facilitare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare un contributo *una tantum*, pari al 20 per cento dell'importo dei mutui accessi dagli enti locali e, comunque, non superiore a 1.000 milioni, in forza delle disposizioni statali vigenti, legati ai costi di esternalizzazione di attività.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di L. 2.000 milioni. L'onere relativo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

6. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili prioritariamente a quei soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili.

Art. 5.

Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili

1. Gli enti che alla data del 1° ottobre 2000 utilizzavano lavoratori destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 4, commi 1 e 2, della presente legge approvano, con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente e per l'amministrazione regionale con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, un programma complessivo di fuoriuscita dei predetti lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili. Tale programma deve prevedere la fuoriuscita di tutti i soggetti utilizzati presso l'ente con l'esplicita individuazione delle misure di fuoriuscita previste dalla normativa vigente. Il programma dell'ente può prevedere l'inclusione anche di soggetti destinatari del regime transitorio

che, ancorché utilizzati in precedenza presso altri enti, ne facciano richiesta e purché nei loro confronti si sia proceduto a stipulare la convenzione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

2. Il programma di cui al comma 1 deve pervenire all'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione entro e non oltre il 31 gennaio 2001, pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili. La commissione regionale per l'impiego approva entro il 31 marzo 2001 i programmi degli enti. In caso di inadempienza da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della Regione, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione segnala l'inadempienza all'amministrazione titolare delle funzioni di controllo o vigilanza, che provvede in via sostitutiva.

3. Con successivi decreti dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si provvede all'autorizzazione delle relative misure ed all'erogazione dei relativi finanziamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

4. Gli enti utilizzatori valutano le attitudini e le segnalazioni dei lavoratori interessati alle misure e acquisiscono la notifica dell'opzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. L'elenco generale delle attività socialmente utili di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, comprende, altresì, tutte quelle rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale territoriale che possono essere finanziate con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di programmazione negoziata così come previsto dall'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

6. Gli organi deliberativi delle istituzioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, possono adottare tutti i provvedimenti deliberativi volti a realizzare l'esternalizzazione dei servizi da affidare ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

7. Le misure previste dalla presente legge possono essere applicate anche in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili fruitori di trattamenti previdenziali. I relativi oneri restano a carico dei soggetti promotori o attuatori escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione.

Art. 6.

Rifinanziamento di norme in materia di lavoro

1. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di L. 68.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di L. 30.000 milioni.

2. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, nonché per la prosecuzione delle attività e le relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di L. 183.100 milioni, di cui L. 5.000 milioni destinati a contratti di diritto privato, e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di L. 300.000 milioni, di cui L. 160.000 milioni destinati ai contratti di diritto privato.

3. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di L. 1.120 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di L. 2.000 milioni.

4. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di L. 10.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di L. 40.000 milioni.

5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fino al 30 aprile 2001, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di L. 22.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di L. 4.000 milioni.

6. Per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, è autorizzata la spesa di L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2000 e 2001.

7. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, per le attività socialmente utili di cui il soggetto utilizzatore è l'amministrazione regionale.

8. La quota di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, per le attività socialmente utili finanziate con il fondo nazionale per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per le attività socialmente utili di cui il soggetto finanziatore è l'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione resta a carico dell'amministrazione regionale.

9. Per l'esercizio finanziario 2000 agli oneri di L. 284.520 milioni di cui al presente articolo si provvede quanto a L. 262.220 milioni con le disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1020, quanto a L. 22.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018 e quanto a L. 300 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione Sicilia. Per l'esercizio finanziario 2001 l'onere di L. 376.300 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione Sicilia, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

Art. 7.

Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato

1. Per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di L. 50.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 8.

Norme concernenti i piani di inserimento professionale

1. Le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'art. 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dall'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, si applicano, nell'ambito della Regione, fino al 31 dicembre 2002.

2. Le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 6, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, così come modificate ed integrate dall'art. 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, si applicano ai giovani residenti nel territorio della Regione fino al 31 dicembre 2002.

3. L'obbligo del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è da ritenersi assolto ove lo stesso abbia proceduto all'assunzione, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o contratti di apprendistato, dei giovani impegnati in analoghi progetti. Il calcolo della percentuale del 60 per cento va interpretato, nel caso di frazione della predetta percentuale, computando la stessa all'unità inferiore per difetto.

4. Ai piani di inserimento professionale di tipo «a» di cui all'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, approvati dalla commissione regionale per l'impiego anteriormente al 31 luglio 2000, trovano applicazione gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

2. Per le finalità dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 100 milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 33735 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Le disposizioni di cui al titolo I della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, si applicano ai dirigenti di azienda fuoriusciti dal mercato del lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla legge medesima.

4. All'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è aggiunta la seguente lettera:

«d) ogni altra categoria di datori di lavoro».

5. Il contributo di cui all'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni è erogato nell'importo superiore di L. 80 milioni ai soggetti aventi diritto i quali presentino la relativa istanza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Articolo omesso in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 11.

Organi collegiali

1. La commissione regionale per l'impiego di cui all'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, dura in carica cinque anni ed è integrata da due componenti effettivi e due supplenti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani - Sicilia (ANCI) e dall'Unione regionale delle province siciliane (URPS).

Alla stessa vengono, altresì, demandate le attribuzioni assegnate agli organi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La predetta disposizione trova applicazione anche nei riguardi della commissione attualmente in carica.

Art. 12.

Servizi per l'impiego

1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, l'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti dall'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei piani finanziati, per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro.

Art. 13.

Servizi informatici

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere alla organizzazione del servizio informativo del lavoro per la Sicilia, in armonia con i principi contenuti nell'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nell'ambito degli interventi concernenti l'informatizzazione dei servizi dell'impiego di cui all'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 100 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 33652 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 14.

Provvedimenti inerenti l'agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale

1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, è così modificato:

«L'incarico è conferito per un quinquennio e s'intende confermato qualora non intervenga provvedimento di revoca entro un anno dalla relativa scadenza».

2. La denominazione «Agenzia del lavoro» riportata nella tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, viene modificata in «Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale».

3. Il coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, di cui all'art. 26 della legge 7 agosto 1997, n. 30, viene incardinato nella struttura organica dell'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.

4. Al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, così come modificato dall'art. 26 comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, le parole «con qualifica di dirigente superiore» vengono sostituite con le parole «con qualifica di dirigente di seconda fascia e per necessità di servizio con qualifica di dirigente di terza fascia, ed in tal caso trova applicazione l'art. 9, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10».

Art. 15.

Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio

1. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti a rischio, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2001 un contributo straordinario di L. 10.000 milioni al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto «Emergenza Palermo», nonché del personale di supporto dei relativi cantieri. (inciso omissis in quanto impugnato dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).

2. L'onere autorizzato con il presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

Art. 16.

Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27

1. Ai fini della riserva di cui all'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, così come modificato dall'art. 19 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, nel periodo di centottanta giorni di partecipazione ai progetti di utilità collettiva devono essere computate anche le giornate in cui non vi sia stata effettiva prestazione lavorativa per gravidanza, puerperio, servizio militare, infortunio sul lavoro.

Art. 17.

Provvedimenti inerenti la formazione professionale

1. All'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come integrato dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31, e dall'art. 48, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente comma:

«2-ter. I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia richiesti dalla disciplina vigente».

2. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, nell'ambito dell'attuazione della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi formativi, stabilisce entro il 31 agosto di ogni anno il calendario dell'anno formativo. Nell'ambito delle attività finanziate con il piano annuale il personale di cui al comma 1, può essere utilizzato in attività di aggiornamento, riqualificazione e di politica attiva del lavoro.

3. Per il controllo e la certificazione di rendiconti di spesa relativi alle attività formative affidate ad enti ed organismi previsti dalla normativa vigente, l'amministrazione regionale può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso il Ministero della Giustizia per le società di revisione o presso la CONSOB. La spesa necessaria al controllo e alla certificazione dei rendiconti dovrà essere prevista nell'ambito del finanziamento di ciascun intervento. Il controllo e la certificazione dei rendiconti delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti ed organismi attuatori è ispirato a criteri di coerenza, congruità ed inerenza della spesa alle attività progettuali.

Art. 18.

Attività di formazione nelle scuole di servizio sociale

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, con le procedure previste per la programmazione, agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ammessi nell'ultimo triennio ai benefici di cui alla legge regionale 18 agosto 1979, n. 280 e successive modifiche ed integrazioni, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, le attività ed i tirocini formativi e di orientamento per assistenti sociali ed operatori del comparto socio-assistenziale; è autorizzato, altresì, a finanziare le relative attività di formazione continua, aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui servizi sociali e sul fabbisogno formativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di L. 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.

3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

Art. 19.

Interventi per il reinserimento dei lavoratori emigrati

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'art. 15 sub a) della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a L. 150 milioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'art. 15 sub b) della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a L. 200 milioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'art. 15 sub c) della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a L. 150 milioni.

Art. 20.

Istituzione del comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali

1. E' istituito, presso la presidenza della Regione, il comitato regionale per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali con il compito di assistere il Presidente nell'individuazione e nel coordinamento delle iniziative e degli strumenti volti a favorire la crescita dell'occupazione, anche attraverso un raccordo operativo con gli altri organi dell'amministrazione regionale, nonché con il dipartimento della programmazione e con le strutture di cui agli articoli 17 e 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

a), tre docenti universitari esperti nelle materie affidate all'attività del comitato;

b), due esperti designati dall'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, di cui uno con funzioni di vicepresidente;

c), sette esperti designati rispettivamente: uno dal Presidente della Regione, uno dall'assessore regionale alla presidenza, uno dall'assessore regionale per l'industria, uno dall'assessore regionale per gli enti locali, uno dall'assessore regionale per la cooperazione, il com-

mercio, l'artigianato e la pesca, uno dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze, uno dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

3. Il Presidente della Regione nomina il Presidente del comitato fra i componenti del comitato stesso.

4. E' istituito presso la segreteria generale della presidenza della Regione un gruppo di supporto per lo svolgimento dell'attività del comitato.

5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di L. 200 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

6. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

PRIME NORME PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI

Art. 21.

Istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili

1. E' istituito, presso l'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, con una dotazione finanziaria iniziale di L. 1.000 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di L. 1.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 22.

Comitato di gestione del fondo

1. Il fondo è amministrato da un comitato di gestione, nominato con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, composto dal medesimo assessore in qualità di presidente; dal competente dirigente generale del predetto assessorato, il quale sostituisce altresì il presidente in caso di assenza o impedimento; dal dirigente generale preposto al dipartimento della formazione professionale; da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei componenti designati dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative; da sei componenti designati dalle associazioni delle categorie di disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e da sei rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'associazione nazionale comuni d'Italia - Sicilia (ANCI) e tre dall'unione regionale delle province siciliane (U.R.P.S.). Partecipa alle sedute, con funzioni consultive il dirigente del competente servizio del predetto assessorato.

2. Il comitato dura in carica quattro anni ed i componenti non di diritto possono essere riconfermati per una sola volta. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

3. Il comitato di gestione può procedere all'audizione di associazioni ed organizzazioni delle categorie dei disabili, le quali non facciano parte con propri rappresentanti della composizione del medesimo comitato, in ragione di un rappresentante per ciascuna associazione od organizzazione.

Art. 23.

Funzioni e compiti del comitato di gestione

1. Il comitato di gestione delibera sulle seguenti materie: programmazione delle attività del fondo, assegnazione ed utilizzazione delle relative risorse finanziarie, anche per la parte da destinare alle spese di funzionamento; criteri per la concessione dei finanziamenti, spese ammissibili e connessi parametri finanziari; requisiti e condizioni di ammissione ai benefici, modalità e procedure per la presentazione e la valutazione delle richieste di intervento e per l'erogazione delle sovvenzioni. Il comitato inoltre coordina, avvalendosi dei competenti uffici, l'azione di monitoraggio sulle iniziative finanziate e sui risultati conseguiti; esprime parere sui criteri per l'effettuazione degli accertamenti

ispettivi in ordine all'utilizzo dei finanziamenti ed alla valutazione delle relative risultanze; propone l'adozione delle misure ritenute opportune o necessarie per il miglioramento del livello qualitativo degli interventi; verifica l'andamento amministrativo-contabile della gestione del fondo; approva entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione consuntiva sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti durante l'anno precedente.

2. Le delibere del comitato sono approvate e rese esecutive con provvedimento dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

3. Fino all'entrata in funzione delle commissioni provinciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il comitato di gestione approva i programmi di attività intesi ad ottenere l'intervento del fondo regionale di cui al presente articolo e del fondo nazionale di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, autorizzando la concessione dei relativi finanziamenti, nonché la stipula delle convenzioni previste dagli articoli 11 e 12 della medesima legge.

Art. 24.

Finanziamento di programmi regionali di attività ed iniziative

1. Possono essere ammesse al finanziamento a carico del fondo le spese previste nell'ambito dei programmi regionali di attività per l'inserimento lavorativo dei disabili, relativamente alle seguenti voci: contributi integrativi di quelli previsti dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68; sovvenzioni a favore di enti ed organismi che abbiano tra le loro finalità istituzionali il sostegno a favore dei lavoratori disabili, per la promozione e realizzazione di specifiche iniziative volte all'inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie interessate; copertura degli oneri per l'espletamento di attività formative, nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 25.

Organizzazione dell'attività del comitato

1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il comitato di gestione, provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del medesimo comitato.

2. I competenti organi dell'amministrazione regionale del lavoro, in conformità ai principi organizzativi contenuti nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, provvedono alla individuazione degli uffici di cui il comitato si avvale per lo svolgimento della propria attività.

3. Ai componenti del comitato di gestione è corrisposto per l'attività svolta un compenso il cui ammontare è determinato a norma delle vigenti disposizioni, oltre alla diaria di missione ed al rimborso delle spese, ove spettanti.

4. Con decreto dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione sono determinate le modalità di gestione, amministrativo-contabili del fondo, nonché di versamento allo stesso dei proventi di cui all'art. 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 26.

Norme transitorie

1. Fino all'istituzione delle commissioni provinciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, i criteri e le procedure per il collocamento e per l'inserimento lavorativo dei disabili sono determinati, sentita la commissione regionale per l'impiego, dall'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

2. In attesa della istituzione dei comitati tecnici di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modifiche ed integrazioni, i relativi compiti sono assolti da comitati provinciali per il sostegno dei disabili istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro composti:

a) dal direttore del medesimo ufficio, in qualità di presidente, o da altro funzionario dallo stesso delegato;

b) da due medici designati dalla competente azienda USL, specializzati in medicina del lavoro e in medicina legale;

c) da due componenti designati dalle associazioni rappresentative dei disabili, presenti a livello provinciale;

d) da due componenti della commissione provinciale per l'impiego designati dalla stessa, in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali.

3. I comitati tecnici sono rinnovati ogni quattro anni.

Art. 27.

Collocamento lavorativo dei disabili

1. L'attuazione delle procedure per il collocamento e l'inserimento lavorativo dei disabili è demandata agli uffici del lavoro, ferma restando l'azione di vigilanza di competenza degli ispettorati del lavoro.

Art. 28.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 26 novembre 2000.

*Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l'emigrazione: LEANZA*

01R0047

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651766/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed al regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	66.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	568,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti ☎ 06 85082149/85082221	Vendita pubblicazioni ☎ 06 85082150/85082276	Ufficio inserzioni ☎ 06 85082146/85082189	Numero verde ☎ 800-864035
---	---	--	------------------------------



* 4 1 1 1 3 0 0 1 6 0 0 1 *

**L. 3.000
€ 1,55**